

CXXIX.

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione generale dello schema di legge per provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza — Domande del deputato Codronchi al deputato Abignente intorno al di lui discorso di ieri, e spiegazioni di quest'ultimo — Discorso del deputato Pisanelli in favore del disegno di legge, e presentazione di un altro articolo — Discorso del deputato Crispi in senso contrario — Spiegazioni personali dei deputati Pisanelli e Crispi — Chiusura della discussione generale — Discorso del relatore Depretis in sostegno delle proposte della maggioranza della Giunta — Continua domani.*

La seduta è aperta alle ore 1 45 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

MASSARI, segretario. Sono giunte alla Camera le petizioni seguenti:

1166. Il Consiglio comunale di Sciacca fa istanze perchè venga conservato in quella città il regio ginnasio a spese dello Stato.

1167. Il municipio di Carmagnola chiede che le spese per i mentecatti poveri e per gli esposti passino, in modo distinto per ciascuna provincia, a carico dei bilanci dello Stato, delle opere pie e dei comuni in quella proporzione che si ravviserà equa, e che la sovrinposta alla proprietà fondiaria non possa eccedere i quattro quinti di quella erariale e di questi un quinto a disposizione della provincia e tre del comune.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI DI PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge sui provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza.

CODRONCHI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Lo accenni, onorevole Codronchi.

CODRONCHI. Ieri sul finire della seduta e al termine del discorso dell'onorevole Abignente, essendo io occupato a parlare coll'onorevole nostro presidente, non potei raccogliere intiera l'allusione che l'oratore evidentemente faceva a me quando biasimava che, in questioni d'ordine secondario, si modificassero i propri giudizi. Benchè le parole da me dirette l'altro giorno all'onorevole Farini mi dispensassero dal ritornare sopra questo argomento, non posso tuttavia lasciare senza risposta l'allusione fatta da un uomo dell'autorità dell'onorevole Abignente.

L'accusa mi sorprende davvero: io non comprendo come in una questione di congegni amministrativi e di metodo nell'applicazione di una legge, non si voglia riconoscere il diritto di modificare i propri giudizi e di dichiararlo apertamente con quella onesta sincerità dell'uomo pratico che ha studiato da vicino l'azione di una legge, ne ha riconosciuti i vizi, e cerca emendarla.

Così mi accadde di riconoscere nell'applicazione della legge di pubblica sicurezza che le Commissioni speciali gioverebbero a tenere lontana la magistratura ordinaria dall'applicazione di leggi che hanno carattere transitorio: e con questo sistema si raggiungerebbe l'altro intento di rendere più breve e più spedita la procedura.

Questa non è questione politica, è questione giuridica.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

Le leggi hanno una bontà relativa, sono in corrispondenza coi bisogni dei tempi e della società.

Io non voglio entrare in questa questione, perchè sarebbe troppo vasta; non voglio neppure entrare in quell'altra dell'esempio frequente di modificazioni nei giudizi che possono essere dati sopra questioni secondarie, perchè solleverei forse molti fatti personali.

Io ricordo, quando fu presentata la legge del 1871, di averla sollecitata: desiderai che fosse modificata, mi parve non efficace abbastanza il domicilio coatto limitato a cinque anni; ma approvai nell'appello nominale quella legge, e, uscito da quest'Aula ho cooperato per quattro anni alla sua applicazione.

Oggi rinnovandosi una discussione sopra una legge di pubblica sicurezza, ho creduto mio dovere d'interloquire e di portare anch'io il piccolo tributo della mia esperienza in una questione nella quale, mi consenta l'onorevole Abignente, credo di avere una sufficiente competenza, e le accuse mossemi mi sorprendono, tanto più perchè furono sollevate non già a proposito dello scopo della legge, ma sopra un articolo di secondaria importanza.

Fatta questa dichiarazione, io ne devo un'altra alla Camera e all'onorevole presidente, cioè che su questo emergente parendomi di essermi sufficientemente giustificato, non raccoglierò più fatti personali durante questa discussione.

ABIGNENTE. Poco prima l'onorevole mio amico Lacava ha avuto la compiacenza di farmi sapere che l'onorevole Codronchi, da perfetto gentiluomo, lo aveva pregato di far pervenire a mia conoscenza che egli al principio della seduta avrebbe inteso fare alcune osservazioni su talune parole le quali egli aveva interpretate come allusive ad un fatto suo.

Io lo ringrazio di cotanta gentilezza, e vengo immediatamente a spiegare quello che ho inteso dire.

Immediatamente mi sono recato all'ufficio della stenografia, ed ho copiato parola a parola, senza cambiarne virgola, quello che dissi ieri.

Lasciamo quello che andava innanzi.

« Quando in politica si cambia di opinione relativamente ad un principio, bisogna ritirarsi dalla vita politica; che se poi non è un principio, ma una parte, un ramo, un'applicazione, ebbene se si ha la disgrazia o la fortuna di emendarsi (e dico disgrazia o fortuna, perchè quando uno si converte, si emenda secondo la sua coscienza), allora non ha il diritto di venire ad interloquire sulla stessa materia... »

Ci fu una piccola interruzione. Allora io soggiunsi:

« Io rispetto le sue intenzioni (le intenzioni dell'onorevole Codronchi), ma ad ogni modo credo che la convenienza non lo permetta. »

Quando io parlai di convenienza (s'intende già di convenienza politica e non d'altra), io non ho voluto rimproverarla affatto: non era nel mio diritto, non era nella mia educazione. Ma giacchè si era detto in questa Camera, che una convenienza sopra un punto secondario si era operata, io ho creduto di emettere un mio giudizio, ancora emendandolo colle mie parole, che allorquando uno si converte (secondo la sua coscienza), non dovrebbe interloquire sulla stessa materia.

Se l'onorevole Codronchi ne è restato dolente, ne sono dolente anch'io. Anzi, se mai nel calore dell'improvviso avessi potuto sospettare solamente con una prima riflessione che l'onorevole Codronchi ne sarebbe rimasto dispiacente, io certamente quelle parole non le avrei dette.

Io credo che ciò basti a soddisfare l'onorevole Codronchi, e questo incidente si potrebbe oramai tenere come terminato.

Giacchè mi trovo a parlare, voglio dire un'altra parola sopra qualche altro equivoco il quale è occorso.

Qui ne sono stato più che mai dolente, perchè riflette taluni miei amici politici.

Io dissi così in tesi generale, e poi portandone l'applicazione al soggetto della legge che è in discussione, che settentrione e mezzogiorno difficilmente si comprendono. Ebbene, io intendeva dire in generale, perchè so benissimo che vi sono delle nobili eccezioni. Io comprendo che attraverso i pregiudizi, attraverso le abitudini, attraverso tanti ostacoli, e riflettendo e studiando, e studiando e riflettendo per impulso di cuore, si può benissimo arrivare a comprendere quello che a prima giunta è difficile. E noi ne abbiamo la prova nel partito democratico, a cui io mi onoro di appartenere. Uomini eminenti, uomini illustri, ed uomini, se non ancora illustri ed eminenti, noti sufficientemente al paese, o per opere pubblicate, o per fatti, o per parola, hanno sempre in ogni maniera mostrato quale affetto essi nutrono pel mezzogiorno.

Io sono grato a questi signori, e sono dolente che le mie parole dette così improvvisamente, scapigliatamente, abbiano potuto produrre in loro un effetto che certamente non era nelle mie intenzioni. Ed affermo di nuovo, che una nobile eccezione vi è, vale a dire, di uomini illustri di parte democratica...

Voci al centro. Di qualunque parte.

ABIGNENTE... ne convergo come anche altri pochi che non appartengono a questa parte, con studi amorosi sono arrivati a comprendere i nostri bisogni e ce ne hanno dato prova in ogni maniera e in ogni occasione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

Detto questo, non ho altro da aggiungere. (Bene !
a sinistra)

CODRONCHI. La cortesia delle parole dell'onorevole Abignente mi ha soddisfatto ; e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Per parlare sulla discussione generale, spetta la parola all'onorevole Massari.

MASSARI. Cedo il mio turno di parola all'onorevole Pisanelli.

PISANELLI. (*Segni d'attenzione*) Ringrazio l'onorevole Massari della sua cortesia, e premetto alle osservazioni che sarò per fare intorno alla legge una dichiarazione.

Sono dolente quant'altri della pubblicazione dei documenti che ha avuto luogo in questa discussione...

Voci a sinistra. Non si sente !

PRESIDENTE. Perchè si possa sentire, prima di tutto facciamo silenzio.

PISANELLI... ma io sono certo che nessuno ha mai pensato, nessuno ha mai potuto credere che fosse nell'animo di alcuno il proposito, il triste proposito di offendere una nobile parte d'Italia, quella parte d'Italia da cui, come ricordava l'altro giorno il presidente del Consiglio, partì nel 1848 il primo grido di libertà che fu segnacolo a quei tempestosi avvenimenti in mezzo ai quali molti perirono nelle prigioni o nell'esilio o sul campo di battaglia, ma dopo i quali alcuni poterono un giorno stringersi la mano in quest'Aula liberi cittadini di un gran paese.

Nè io dubito che in coloro nei quali la pubblicazione di quei documenti ha potuto destare più vivo il risentimento, sia meno vivo che negli altri il desiderio di vedere ristorata la pubblica sicurezza in quelle contrade che ne sono altamente turbate.

Quetati quei sentimenti e dileguate quelle impressioni che hanno potuto creare un'atmosfera amara e dolorosa ; io credo che esaminando la legge, ciascuno di voi oppositori potrà combatterla mettendo innanzi l'apprensione di alcuni pericoli che da essa possono nascere, ma nessuno potrà volere affralita la legittima autorità del Governo in una legge di pubblica sicurezza.

Però non è da meravigliare se alcuni autorevoli personaggi di questa Camera ed io con loro ci fossimo posto il problema se non si potessero dileguare le apprensioni che suscita questa legge, pur concedendo al Governo quell'autorità di cui egli crede avere bisogno.

Noi abbiamo creduto nostro debito tentare di raggiungere questo intento, e crediamo di esserci riusciti. Spetterà a voi il giudicare l'opera nostra, ma sono sicuro che, qualunque sia il giudizio che porterete su di essa, vorrete almeno fare giustizia alle nostre intenzioni.

Io non parlo, o signori, della questione costituzionale.

Questa legge limita per alcuni individui la libertà oltre i termini in cui la limitazione è consentita dalla legge comune ; ma, nè l'onorevole presidente della Commissione, nè la minoranza di essa, hanno dubitato che, quante volte queste limitazioni sieno necessarie, esse sieno legittime. Nel concetto della necessità è implicito quello della urgenza. La questione dunque è questa : la legge che si presenta è essa necessaria ? E questa domanda implica l'altra : sono esauriti tutti mezzi che offrono le leggi ordinarie per modo che sia indispensabile ricorrere a questi mezzi straordinari che s'invocano ? Ecco la forma concreta della questione.

Avverto innanzitutto che nella indicazione di questo problema sia accaduto un errore, quello di confondere una delle malattie che più o meno si manifesta in alcune regioni d'Italia con la esistenza delle bande.

Quale sia l'indole e il contegno delle bande si conosce da chiunque, in qualunque parte egli sia nato o viva. Coteste bande non hanno patria, sono sventuratamente cosmopolite. Esistono queste bande ?

Io ho seguito con grande attenzione gli oratori e tutti hanno convenuto che in alcune contrade vi sono sparsi per la campagna nove o più capi malfattori ai cui cenni, si associano centinaia di individui, che sorgono dalle file dei latitanti, ed i latitanti sono in un numero considerevole.

Si può dubitare di tal fatto, quando anche pochi giorni sono è avvenuto uno scontro tra la truppa e una di queste bande ?

Mettete ora questi fatti a riscontro cogli effetti. È vero o no che i proprietari non possono visitare con sicurezza i loro poderi ? È vero o no che essi non possono dimorare tranquilli alla campagna ? È vero o no che la libertà e la vita delle persone non è sicura ?

Questi fatti sono indubitabili ed al cospetto di essi potremmo noi esitare ?

Lo stesso presidente della Commissione nella sua relazione afferma che in faccia alle bande armate i mezzi straordinari sono legittimi. Le bande che turbano la Sicilia non sono organizzate, non sono stabili, sono esse stesse quasi in uno stato di latitanza ; si aggruppano e si disperdono in un momento, cosicchè colpirle, raggiungerle, combatterle in aperta guerra coi soldati è opera vana. È questo un fatto sperimentato in altri luoghi ; essi possono essere combattuti più efficacemente con mezzi indiretti, coi provvedimenti di pubblica sicurezza. Si potrebbe mai dire che contro le bande stabili i mezzi straordinari sono legittimi, e diventano ille-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

gittimi contro le bande che a loro voglia si aggruppano e si sciolgono?

Ma il Governo ha esaurito i poteri ordinari? I ministri ci hanno detto che hanno accresciuto i soldati, i carabinieri, gli agenti di pubblica sicurezza, che non possono fare di più, nè meglio; ed ho udito da tutti i lati di quest'Aula sorgere quasi unanime una voce d'approvazione per le istruzioni date dal Governo il 1° settembre. Le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia si sono da quel tempo migliorate; le manifestazioni del malandrino si sono dileguate, ma le bande non sono state distrutte. Qui è il male urgente; questa è la tormentosa minaccia. Quali altri mezzi oltre quelli già messi in pratica si possono opporre a questo fatto che ad istanti si dilegua dagli occhi, ma che occupa sempre la mente, e che affacciandosi di quando in quando rende permanente lo spavento nell'animo dei cittadini?

I mezzi ordinari non sono bastati; è provato che non possono bastare; sarebbe colpa del Parlamento se non concorresse con tutti i suoi poteri a sperdere coteste bande e a ristorare la pubblica sicurezza.

Quanto a questo flagello delle bande c'è in alcuni luoghi del regno una malattia cronica che non giova dissimulare.

Il primo dovere di chi s'accinge ad esaminare questa dolorosa condizione di cose, è quello di tenersi egualmente lontano da ogni esagerazione e da ogni dissimulazione. Leggete tutti i libri che si sono stampati intorno a quest'argomento, leggete i rapporti annuali del pubblico Ministero, leggete le statistiche, e vedrete come questi documenti concordemente vi rivelano che la penalità si trova in una proporzione straordinaria in alcune provincie. Mi valga in questo l'autorità della stessa Commissione, la quale a pagina 21 dice:

« Come abbiamo notato più sopra, le statistiche della penalità, per quanto imperfette ed arretrate, ci presentano tali cifre per alcune provincie del regno da giustificare le preoccupazioni del Governo. Il male è grave, e il Parlamento fallirebbe al suo dovere se non assecondasse il potere esecutivo, accordandogli i provvedimenti necessari per mitigarlo e per guarirlo. Ma questo, per confessione di tutti, è male antico, se non aumenta, perdura, e malgrado i mezzi repressivi finora usati, si teme che resista anche a rimedi più efficaci già consentiti dalle leggi e non esauriti; quindi è nostro dovere d'indagare la natura e l'estensione di codesta malattia morale che si manifesta coi reati. »

Non dimentico che con la statistica si è voluto provare che i reati in Sicilia non erano in numero maggiore di quelli che avvenissero in altri luoghi;

ma a provarlo si allegavano le statistiche di Catania, cadendo così nell'errore che dovesse portarsi uguale giudizio sopra tutte le parti della Sicilia.

Chi volesse mettere a pari Catania, Siracusa, la provincia stessa di Messina, sotto l'aspetto della pubblica sicurezza, con quelle borgate che circondano, quasi corona di spine, la nobile città di Palermo, certo si dilungherebbe dal vero.

Ciò che accade a Monreale, alla Bagheria è assolutamente diverso da quello che avviene nella maggior parte delle provincie dell'isola.

Nè dimentico essersi pure osservato che le statistiche non rivelano la *quantità morale* della criminalità, osservandosi che dei portati alle sezioni d'accusa la maggior parte era stata rimandata alla giustizia correzionale. Questo rinvio, se potrebbe significare un errore nella prima indagine intorno alla definizione dei reati, potrebbe anche significare che le ruote organiche della giustizia non bastano a spedire il loro compito, cioè che non potendo le Corti di assise portare tutto il carico loro affidato, divenga necessario rimandare i rei alla giustizia correzionale. (*Rumori a sinistra e voci*: Questo è forte!)

Signori, in questo caso il fenomeno significherebbe una eccessiva criminalità, ed anche una fiacchezza di repressione.

Del resto anche cotesti risultati si rilevano dalle statistiche, ma chi voglia davvero rilevare dalle statistiche la moralità di una popolazione deve rivolgersi ad altre indagini. Deve tener conto dell'indole delle popolazioni, del grado di coltura, delle condizioni economiche. Le ferite, le risse che avvengono in mezzo ad un paese d'indole mobile e risentita hanno meno gravità di quelle che possono scoppiare in mezzo a popolazioni che hanno tempra più salda e carattere più freddo. Credete voi che un uomo intelligente che delinque, non sia cento volte più colpevole di colui che, sventuratamente è rimasto ignorante, e forse anche per colpa della società? Non credete voi che un uomo agiato il quale dà di piglio sugli averi altrui, non sia molto più colpevole dell'infelice che stende la mano per isfamarlo se ed i suoi figliuoli?

Sono queste le condizioni delle quali deve tenersi conto quando si voglia ragionare dei risultati che offre una statistica penale rispetto al grado di moralità di una popolazione.

Ad ogni modo, è innegabile che in alcune parti della Sicilia avviene uno straordinario numero di reati. Gli autori di cotesti reati sono essi puniti? Ecco il grave problema che io avrei voluto che fosse dalla Commissione seriamente scandagliato. L'azione della giustizia comincia con trepidanza, prosegue

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

con lentezza, pare che ad ogni tratto incespichi, e che ad ogni passo barcolli. I processi terminano con una dichiarazione d'impotenza; si tronca il loro corso attestandosi che i rei sono ignoti; quei processi che si salvano da tanto naufragio, vanno innanzi stentatamente, e non sono molti quelli per i quali esauriscono il loro cammino, ed ottengono una risoluzione dal magistrato o dai giurati.

Chiunque fissa il suo sguardo in questi fatti, che io potrei sviluppare e provare, si persuaderà che la repressione della giustizia penale, nei luoghi ove tali fatti avvengono, manca di ogni efficacia, che l'azione della giustizia punitiva è colà svigorita e fiacca. Quindi, la baldanza dei tristi, lo sconforto degli onesti; la impunità si mostra immancabile, straordinario il numero dei reati.

È accaduto a me stesso di ricercare le cagioni di questi fatti dolorosi: alcuni accusavano la lentezza dei procedimenti penali; altri la tiepidezza di alcune autorità; altri le bieche influenze dei tristi; ma nessuno impugna i fatti.

Al cospetto di tali fatti non si può reputare legittima la proposta di coloro che domandano la soppressione della giuria in Sicilia.

Quante sono le cause che vanno innanzi ai giurati? Io non voglio addurre le cifre esatte, ma indicherò alcuni numeri approssimativi.

Fra 4000 imputati, cento sono quelli che sono sottoposti ai giurati: di questi cento cinquanta sono condannati, voglio essere largo nelle assoluzioni, 50 sono assoluti.

Una voce. Ottanta.

PISANELLI. Supponete 50; ebbene voi potete chiedere conto ai giurati dell'assoluzione di 50 colpevoli, ma degli altri 3900 imputati volete voi che ne rispondano i giurati?

Se poi esaminate, o signori, i risultati che dà in Sicilia la giuria non li troverete discordanti da quelli che offre in tutte le altre città d'Italia.

Io comprendo che vi siano verdetti per i quali la coscienza pubblica si turba; ma, ed altra volta mi è già accaduto dichiararlo, io credo che chi non si è trovato in mezzo ai giurati, non abbia competenza per sindacare i verdetti. A me stesso è accaduto di scandagliare dappresso certe assoluzioni per le quali si era menato molto scalpore; e spesso sono stato costretto a concludere che se fossi stato giurato avrei giudicato nello stesso modo. (*Bravo!*)

Signori, questi sono fatti che nessuno può contrastare, potrà spiegarli diversamente, ma non negarli. Alcune parti del regno sono contristate da bande di malfattori, e accanto ad esse si trova una molteplicità straordinaria di reati.

Evidentemente questo stato di cose dipende da

un concorso di varie cause; non potete voi mettere il dito sopra una persona, sopra un fatto, sopra una legge e dire: ecco la causa di cotesti mali. Ma ciò che a noi importa è la ricerca dei mezzi atti a scongiurarli.

Non mi intrattengo dei provvedimenti generali e dei mezzi indiretti. Migliorare il personale, aprire scuole, affrettare i lavori pubblici, costituire Banche agricole, riordinare i militi a cavallo, le guardie campestri, mandare carabinieri, tutto ciò è utile, è necessario in ogni sistema; ma qui cerchiamo se con le leggi possiamo fornire al Governo un rimedio speciale e diretto contro i mali che lamentiamo.

L'onorevole ministro dell'interno, adottando il sistema della minoranza della Commissione, ha distinto i rimedi da lui proposti in due ordini, quindi ha soggiunto: discutiamo quelli soltanto che servono per provvedere alle bande; degli altri intesi a restaurare il prestigio e la forza della giustizia ne parleremo poi. Intorno ai primi è questo il concetto del Governo: avendo pure inviato in Sicilia quanta truppa si poteva più di quanta era bisognevole, mentre ognuno fa fede delle fatiche sostenute dalle truppe, pure le bande non sono state disfatte; non essendo queste organizzate stabilmente, riesce quasi impossibile alla truppa di combatterle; per combatterle con efficacia è necessario privarle di quei sussidi senza i quali non potrebbero vivere e mantenersi.

Una banda, anche raccogliatrice, non può durare, non può sfuggire l'incontro della forza pubblica, se mancano quei manutengoli dolosi che forniscono ai briganti quanto loro bisogna, li avvertono dei movimenti dei soldati, danno falsi indirizzi alle truppe medesime e talvolta le conducono ad uno scontro pericoloso.

Certo se si riuscisse a raggiungere e colpire quei tristi e bassi ausiliari che vivono in città, strettamente fidi alle bande, indispensabili fautori dei loro misfatti, si potrebbe essere sicuri di raggiungere e colpire ad un tempo le bande stesse; così l'azione della forza pubblica non si consumerebbe vanamente, e in poco tempo sarebbe ristabilita la sicurezza pubblica e la tranquillità nel paese.

Questo è il concetto del Governo, e non credo che si possa oppugnare. Quali sono i mezzi opportuni per raggiungere questo scopo? E innanzitutto io domando qual è la situazione parlamentare in mezzo alla quale ci troviamo.

Si è proposta ed accolta un'inchiesta.

Per parte mia, io dichiaro che non ho grande fiducia in un'inchiesta. (*Movimento*) L'inchiesta spiegherà le origini, le cause dei fatti che lamentiamo,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

e potrà avere un valore storico importante; potrà suggerire alcuni provvedimenti; ma che da essa possa risultare un vantaggio pratico, per quanto io lo desidero, pure poco lo spero.

Ad ogni modo l'inchiesta mi pare unanimemente assentita, e sarà pertanto deliberata.

Da questa situazione deve attingersi il concetto che qualunque provvedimento col quale intendiamo a rinvigorire l'autorità di pubblica sicurezza, non possa essere che transitorio.

I nostri colleghi che andranno in Sicilia per l'inchiesta, compiute le loro indagini, dovranno proporre quei provvedimenti che stimeranno opportuni; ma la sorte delle loro proposte dovrà dipendere dalle deliberazioni della Camera. Sicchè, qualunque risoluzione che noi prendiamo in questo momento, non può durare che fino al tempo in cui sarà deliberato sulle proposte che ci saranno presentate dalla Commissione d'inchiesta.

Il provvedimento che dobbiamo prendere è dunque necessariamente provvisorio.

Ma quale può essere la natura di cotesto provvedimento?

Io era poco esperto della legge di pubblica sicurezza. In questi giorni l'ho riscontrata, e non esito di dichiarare che, se mai venisse occasione in cui si dovesse nuovamente discutere questa legge, io proporrei che fosse in qualche parte modificata.

Ma poichè questa legge esiste, poichè qui non viene in esame, poichè anzi da tutte le parti fu concordemente invocata, io credo che le nostre deliberazioni debbano dipartirsi il meno possibile da quella legge, perchè quanto meno da quella si discosteranno, tanto meno noi usciremo dal diritto comune.

La legge di pubblica sicurezza ammette come principio, come base, quello che tutte le leggi di sicurezza pubblica del mondo ammettono, cioè, che nella società ci sia una classe di persone sospette per la pubblica sicurezza. Fortunati quei paesi in cui ciò è ammesso da una legge, poichè allora è la legge che determina i criteri per questa classificazione, è la legge che stabilisce i provvedimenti necessari a premunire la pubblica sicurezza contro questa classe di persone.

In altri tempi, nei paesi retti a governo assoluto, era il commissario di polizia che a suo beneplacito allistava gli attendibili, ed arbitrariamente provvedeva; ma gli attendibili allora erano ben altro che persone, di cui si parla nelle nostre leggi, infeste alla pubblica sicurezza.

La legge di pubblica sicurezza stabilisce una classe di persone come minacciose per la società, e quindi concede al potere politico i mezzi di una

sorveglianza più efficace, e stabilisce contro di esse speciali procedimenti.

Il preliminare necessario di cotesti procedimenti è l'ammonizione. L'ammonizione si è conferita all'autorità giudiziaria; ad essa segue un giudizio per contravvenzione, confidato pure all'autorità giudiziaria.

Quando si avvera la contravvenzione, allora si applica la pena del domicilio coatto. Ecco la legge. Quali sono le modificazioni proposte dal Ministero? La prima è questa: egli ha concesso l'arresto preventivo ai prefetti; ma non l'ha limitato a nessuna classe della società: esso può cadere indistintamente sopra tutti, tanto sugli ammoniti e sorvegliati dalla pubblica sicurezza, quanto contro ogni altro cittadino.

L'onorevole ministro ha detto quali sono le gravi ragioni che lo hanno indotto a fare questa proposta. Egli avvertiva che in questa guisa avrebbe potuto troncare le radici delle bande che, scorrazzando le campagne, attingono ogni forza dai manutengoli accovacciati nelle città; e sebbene egli prevedesse i pericoli, che da questa disposizione potevano derivare, nondimeno confidava che l'autorità politica avrebbe proceduto con tali cautele da impedire qualunque conseguenza funesta dall'applicazione di questa legge.

Io non nego che il mezzo indicato dall'onorevole ministro Cantelli possa essere efficace; ma quando si tratta di espedienti di sicurezza pubblica, è necessario esaminare se le conseguenze che possono derivare da essi, non siano tali da bilanciare i benefici che se ne sperano.

Se armate i prefetti della facoltà dell'arresto preventivo, e fate che essi possano colpire indistintamente tutte le classi della società, potrà sorgere facilmente, anche prima che la legge sia applicata, prima che il prefetto faccia uso di questo potere, in un paese vivace, in cui l'immaginazione è pronta e fervida, potrà sorgere il pensiero che questi poteri possano essere adoperati ad altro fine. Questo pensiero basterà a turbare la coscienza di molti, anche degli onesti. Come non dubitare che al suo solo apparire questa legge possa agitare l'animo anche di coloro che sono più disposti, più corrivi a favorire l'azione del Governo? Ed allora l'azione del Governo, quasi impedita, contrastata da molti, non avrà un cammino sicuro. Nè può supporre che sia priva di pericoli. Lo stesso onorevole ministro Cantelli lo ha riconosciuto. Sa ognuno come spesso avvenga che in alcune contrade, soprattutto nei piccoli paesi, la popolazione si trovi divisa in partiti animati da ire personali, da gare municipali, a cui per nobilitarli si dà colore politico. Or può acca-

dere di leggieri che la persona investita dell'autorità politica, per qualche sua relazione antecedente, per la relazione di qualche suo amico, per un incontro fortuito, si trovi circondata e inconsapevolmente guidata dalle influenze di un solo di cotesti partiti, il cui precipuo scopo è quello di vincere e di disperdere i suoi avversari. Allora l'autorità politica può essere facilmente indotta in errore e trascinata a fatti pericolosi.

Ma supponiamo anche che quest'errore non avvenga. Io mi fermo solamente alla promulgazione della legge, e affermo che questo solo fatto, il solo sospetto che la legge possa essere rivolta ad altro fine, il timore degli errori nei quali può cadere l'autorità politica, basta a turbare grandemente la coscienza di molti cittadini.

Io dunque credo che il Governo potrebbe, senza nessun pericolo, restringere l'applicazione di queste misure ai soli ammoniti, a quella classe di persone la cui posizione giuridica è limitata dalla legge di pubblica sicurezza, e la cui libertà, regolata da una legge speciale, è soggetta a quelle limitazioni maggiori o minori che il bisogno della pubblica sicurezza esige. D'altra parte da questa classe di gente sorgono le apprensioni e i pericoli, e l'azione dell'autorità politica rispetto ad essa non può essere sospettata di facile errore. Emendata in questa parte la proposta del Governo, rimane scabra da ogni ragionevole timore, e può guardarsi e discutersi con animo sereno.

Designate dalla legge le persone pericolose per la società essa stabilisce il procedimento. Si comincia coll'ammonizione. Se qui si trattasse di discutere la legge, probabilmente io metterei innanzi una proposta diversa; ma qui dobbiamo attenerci alla legge, al diritto comune. L'ammonizione è fatta dal pretore; si è creduto che l'intervento del pretore fosse una sicura garanzia. Non discuto questo punto.

All'ammonizione, secondo la legge di pubblica sicurezza, segue il giudizio di contravvenzione; è questa la sola parte della legge che è modificata dalla proposta del Governo.

La legge del 1871 deferisce anche al magistrato il giudizio della contravvenzione. Anche qui si è creduto opportuno di invocare l'opera dell'autorità giudiziaria, misurata da tutte le sue regole, circondata da tutte le sue forme, senza avvedersi che, nello stato in cui si trova la legislazione, essa era poco adatta a siffatti giudizi; si è chiamato il magistrato, ma non gli è conferita una funzione giudiziaria.

La funzione del magistrato consiste nel cercare e stabilire i fatti, e, stabiliti i fatti, nell'applicare ad essi la legge che vi corrisponde.

Ma qui si tratta di sospetto per il contegno della vita passata, per alcune abitudini, per alcune tendenze, non di fatti da stabilire, non di legge da applicare; è una funzione che per sua natura ripugna coll'ufficio giudiziario. Aggiungete il vario apprezzamento che dalle Corti di cassazione si è portato su questo giudizio contravvenzionale, e non vi farà meraviglia, se esso sia riuscito ad arrestare e paralizzare l'azione della pubblica sicurezza e a provocare frequenti conflitti tra il potere giudiziario e l'autorità politica.

Ora io credo che, se ci trovassimo a discutere la legge del 1871, non sarebbe difficile di concordare l'animo di tutti in questo concetto che quel procedimento sia da modificare. Ebbene è questo il solo punto della legge comune che è modificato dalla mia proposta. Accetto cioè la proposta del Governo di deferire il giudizio contravvenzionale ad una Giunta, la cui maggioranza sia costituita da alti magistrati. Questa Giunta, la cui azione è limitata sopra coloro che la stessa legge di pubblica sicurezza segnala come pericolosi alla società, e che l'autorità giudiziaria, mercè l'ammonizione, ha tali riconosciuti, non può essere paurosa ad alcuno.

Avete in essa due magistrati che porteranno nella Giunta il loro criterio sicuro, le loro severe abitudini, una coscienza indipendente, un presidente di tribunale e il procuratore del Re.

Si è osservato da taluni che forse al presidente di un tribunale, sopraccaricato da molti affari, riuscirebbe troppo grave questa occupazione. Per me sono indifferente se ad un presidente si voglia surrogare un altro magistrato di grado uguale o maggiore. Quello su cui insisto è che la maggioranza della Giunta sia costituita da magistrati.

Quando la Giunta sarà così composta chi potrà sospettare che il presidente di un tribunale, un procuratore del Re, cioè stimati magistrati vorranno essere docili strumenti di soprusi? Potrete voi credere che essi non risponderanno nobilmente alla missione che è ad essi affidata (*Bisbiglio a sinistra*), sia che si abbia riguardo all'interesse della pubblica sicurezza, o alla libertà di quegli stessi cittadini ridotti alla condizione di ammoniti? Cotesta Giunta vi si mostrerà come più efficace tutela di quegli interessi, come più sicura garanzia di quei diritti.

Con l'applicazione del domicilio coatto non si esce dai limiti del diritto comune. Il domicilio coatto è stato fatto segno a molte censure, ma è indubitato che fra le varie pene con le quali può essere limitata la libertà dei malfattori, essa non è la meno opportuna.

Io ho visto una terra contristata dalla presenza

di un uomo; e appena allontanato, dopo sei mesi soltanto, ho visto esplodere tutte le forze vive della sicurezza pubblica, che erano nel paese medesimo fino a quel punto nascoste perchè terrorizzate dalla presenza di un malfattore. Ingagliardite queste forze di giorno in giorno, hanno costituito una tale atmosfera che, tornato dopo tre anni il temuto facinoroso, ha trovato sfatato ogni suo potere, si è trovato impotente, ed è stato costretto a un nuovo e volontario esilio.

Ad ogni modo noi applichiamo la legge comune. Dalla mia proposta è modificata questa legge in un solo punto, nel giudizio contravvenzionale. La mia proposta modifica quella del Governo in quanto riduce la sua azione ai soli ammoniti. Io spero che il Ministero accetterà cotesta modificazione che tende ad assicurare ed a rendere così più efficace l'azione della pubblica sicurezza.

I pretori non esiteranno certo ad ammonire quei manutengoli delosi che sono i complici necessari e la vera forza delle bande; la Giunta pronunzierà sulla contravvenzione. Ed è pure a sperare che cotesti ordinamenti conferiscano anche in qualche modo a restaurare il vigore della giustizia ordinaria. Si dubiterà di una mal fondata ammonizione? Ma l'ammonito non è tradotto in carcere, non è condannato; egli ha tempo per esporre le sue ragioni, e chiarire la sua innocenza, e può facilmente far cadere nel nulla l'errore del pretore. Adunque col sistema da me propugnato, non vi è alcun pericolo per la libertà, e d'altra parte esso conferisce ad avvalorare efficacemente la forza al Governo per far cessare il male da cui sono contristate alcune contrade.

Signori, questi sono gli emendamenti che in nome anche di altri amici io ho l'onore di presentare. Giudicateli, e se essi saranno confortati dalla vostra autorità, e suggellati da un voto unanime... (*Esclamazioni a sinistra*) Intendo che ciò non sia possibile; mi abbandonava ad una giovanile illusione... Se la mia proposta verrà accolta, ho fede che la sicurezza pubblica sarà ristabilita in tutto il regno, senza offesa alcuna della libertà cittadina. Ad ogni modo presentandovi una proposta noi abbiamo creduto di compiere un dovere, e ci conforta il pensiero che voi vorrete credere che il compimento di questo dovere ci è stato ispirato principalmente dall'affetto che abbiamo pei nostri colleghi e dalla devozione pel nostro paese. (*Voci d'approvazione a destra*)

PRESIDENTE. Onorevole Pisanelli, la prego di trasmettermi la sua proposta, onde io la possa comunicare alla Commissione, la quale si farà un dovere di riferire sulla medesima come su tutte le altre.

La parola spetta all'onorevole Tamaio.

CRISPI. L'ha ceduta a me.

FERRARI. Io credeva che spettasse a me.

PRESIDENTE. Il primo iscritto per parlare contro la proposta di legge sarebbe ora l'onorevole Tamaio, ma egli ha ceduto il suo turno all'onorevole Crispi.

FERRARI. Allora dichiaro che gli onorevoli Tamaio e Crispi, nella loro qualità di siciliani, secondo la mia opinione, hanno sempre diritto di parlare prima di me.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi, ha dunque facoltà di parlare.

CRISPI. L'onorevole presidente del Consiglio, animato da un sentimento di patriottismo che io debbo riconoscere in lui, chiedeva l'altro giorno che l'argomento a discutersi non fosse localizzato, ma si portasse sopra un campo più vasto, su tutta la nazione.

Io sono completamente del suo avviso. Duolmi però che gli oratori di Destra che l'hanno preceduto, come quelli che sono venuti di poi, compreso il mio amico, l'onorevole Pisanelli, non abbiano corrisposto a codesto desiderio.

In verità, signori, localizzare la questione varrebbe lo stesso che deviare dal cammino che dobbiamo percorrere per poterla convenientemente risolvere.

Quella che oggi si discute non è una questione di sicurezza pubblica in Sicilia; e coloro che hanno cercato di così limitarla, hanno reso un cattivo servizio al paese. La questione che oggi si discute è nazionale e si riferisce a tutte le provincie del regno.

La campagna contro le provincie meridionali e la Sicilia in specie non data da oggi. Cominciò l'anno scorso in alcuni giornali dell'Italia settentrionale. Cotesti giornali, io ne sono convinto, non erano l'espressione di quel partito il quale ha lavorato per l'unità italiana, che ha pagato di persona nelle grandi lotte del patrio risorgimento, che soffrendo e combattendo con noi del mezzogiorno, divide con noi l'onore di essere giunti al compimento di quello stato di cose per il quale ora parliamo in quest'aula, qui in Roma.

Constato il fatto, lo constato come un cattivo indizio, e, lo ripeto, tolgo dal numero di chi tenne questo contegno deplorabile tutti coloro che, apostoli della democrazia e dell'unità, lo deplorano quanto me.

La localizzazione della questione produrrebbe due conseguenze biasimevoli: la prima è politica, sociale la seconda.

È brutto, signori, dividere l'Italia in due pezzi anche moralmente. Non si può vedere da un lato gli eletti e dall'altro i reprobri. Non è carità patria

il supporre, anche per poco, che la moralità delle popolazioni del mezzogiorno sia inferiore alla moralità di quelle che sono al nord della penisola.

La nostra unità nazionale non ha ancora la consecrazione dei secoli; ma nei quindici anni del nuovo regno ci siamo visti, ci siamo avvicinati l'un l'altro, abbiamo avuto il tempo di conoscerci, di studiarci e di amarci; e non mancheremo al compito che abbiamo comune, che è quello di educare il nostro paese, di dotarlo di tutti i mezzi perchè corra la via del progresso, e perchè ottenga quel benessere che noi vogliamo per tutte le regioni, per tutte le provincie, per tutti i comuni. (*Bene!*)

L'unione, o signori (è una massima vecchia quella che annunzio), fa la forza. Ma questa unione non sarebbe possibile, se non fosse cementata dall'amore e dal rispetto. Il disprezzo di una provincia per l'altra sarebbe un segno della nostra decadenza e potrebbe essere causa di gravissimi danni. Potrebbe avvenire in un giorno, che spero lontano, che la patria nostra avesse bisogno del braccio di tutti i suoi figli, e che per l'abiezione in cui furono tenuti, molti, indispettiti, si rifiutassero.

No, signori; la questione fu posta male e trattata peggio. La campagna contro il mezzogiorno che alcuni giornali sin dal 1874 inconsideratamente intrapresero e che inasprirono dopo le elezioni generali, bisogna che termini per sempre; e per terminarla, bisogna che noi cominciamo qui, in quest'aula, a darne l'esempio.

Noi siamo i rappresentanti della nazione, ed a noi compete di dare l'esempio a coloro che stanno fuori per metterli sulla buona via e persuaderli che in Italia non bisogna fare differenze di razze e di provincie. Noi siamo qui uniti per istudiare il paese e per provvedere ai suoi bisogni. (*Bravo! Bene! a destra ed al centro*)

Venendo alla seconda conseguenza dirò, che il danno sociale che viene dalla localizzazione della questione è questo: che noi considerando essere il male limitato alla Sicilia, non riusciremo a curarlo, ma applicheremo rimedi che lo inaspriranno. E qui viene spontaneo il quesito: havvi una questione speciale di pubblica sicurezza? La criminalità in una provincia piuttosto che in un'altra presenta essa fenomeni tali da poter credere che alcune parti d'Italia siano più inferme delle altre?

Signori, io lo nego recisamente. La mia negativa farà una grande impressione dopo il discorso che avete ascoltato dall'onorevole Pisanelli.

L'onorevole Pisanelli ha parlato della Sicilia con una forma e con una temperanza che gli fa onore; ma anche egli è caduto nell'errore credendo che

soltanto le provincie dell'isola siano inferme, e che i nostri provvedimenti debbano dirigersi a quelle provincie soltanto.

Dove, o signori, potremo noi attingere la materia per persuaderci che la questione della pubblica sicurezza, se mai c'è, non è speciale, ma è generale in Italia?

La materia, o signori, non potremo attingerla alle relazioni dei prefetti che sono poche e parziali, ma dovremo attingerla alle statistiche penali. Coste statistiche, benchè in Italia siano tali da presentare molte lacune, ci danno però bastevoli elementi per poter comprendere quale sia lo stato morale e sociale del nostro paese.

Statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero di giustizia non ne abbiamo che tre. Esse sono del 1863, del 1869 e del 1870.

Quella del 1863, fatta compilare dall'onorevole Pisanelli, fu pubblicata nel 1866 durante l'amministrazione dell'onorevole De Falco. Allora l'unità nazionale non era compiuta.

Quella del 1869 abbraccia tutto il regno, perchè fu fatta dopo l'annessione della Venezia; venne pubblicata dallo stesso ministro De Falco nel 1871. L'ultima, quella del 1870, ci fu data al 1874 dall'attuale guardasigilli, l'onorevole senatore Vigiàni.

Abbiamo poi in questa materia un'altra pubblicazione che debbo ritenere ufficiale, ed è quella dell'*Italia Economica* stampata d'ordine del Ministero d'agricoltura e commercio. In essa si leggono le statistiche penali del 1871 e del 1872. Debbo credere che anche queste siano attinte a buona fonte, imperocchè sul frontispizio di questo libro trovo scritto che la pubblicazione è ufficiale.

Abbiamo in ultimo le statistiche presentate dal ministro dell'interno e dal guardasigilli alla Giunta parlamentare pel disegno di legge che oggi si discute.

Or bene, signori, coteste statistiche dal 1869 al 1874 quali elementi ci danno?

Io debbo dirlo con gran dolore: la criminalità in tutto il regno è eccessivamente aumentata: voi troverete anno per anno i grandi misfatti crescere in numero maggiore di quello che fossero stati per lo innanzi.

Nel 1869, piglio i grossi reati, gli omicidii consumati e tentati in tutto il regno furono 2083; al 1870, 2303.

Vedete l'aumento!

Al 1871, secondo l'*Italia Economica*, gli omicidii furono 4866; ed al 1872 diminuirono di poco, essendo stati 3921.

Al 1873 ed al 1874, secondo le statistiche presen-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

tate ultimamente alla Camera, il numero degli omicidii può dirsi stazionario. Al 1873 in effetto furono 3270, e nei primi nove mesi del 1874 furono 2564.

Andiamo alle grassazioni, altro grande misfatto che bisogna indicare perchè è quello che dà pretesto alla legge che discutiamo.

Le grassazioni consumate o tentate nell'anno 1869 in tutto il regno furono 1161; nel 1870, 995 e nell'anno 1871 ingrossano ed appaiono 4373.

FINALI, ministro per l'agricoltura e commercio. Ma no!

CRISPI. Cotesta cifra è dell'*Italia Economica*. So che le statistiche date dal Ministero alla Commissione parlamentare sono diverse, dandoci, per un solo semestre del 1871, 2603 grassazioni; ma questo non turba l'ordine del mio ragionamento, anzi mi conforta nelle mie idee.

Al 1871 avevamo Roma con noi; e la differenza tra il 1870 che ci dà 995 reati di grassazione e il 1871 che secondo l'*Italia Economica* ce ne dà 4373, non può essere causata dall'annessione di Roma, questa non potendo mai averci dato tutto l'aumento.

Il Ministero d'altronde non ci domanda una legge speciale di sicurezza pubblica per la provincia di Roma. Se la differenza tra il 1870 ed il 1871 dovesse imputarsi a questa provincia, il Ministero avrebbe un gravissimo motivo per dovere applicare qui la legge di cui discutiamo.

Al 1872 c'è una piccola diminuzione, le grassazioni essendo state 4188; ma, tanto al 1871 quanto al 1872, trovo una enorme cifra di furti ed altri reati contro la proprietà.

Di furti ed altri reati contro la proprietà, comprese le grassazioni, delle quali ho parlato, al 1871 se ne commisero 80,124, ed al 1872, 88,079. (*Sensazione*)

Una voce. Misericordia!

CRISPI. Questo per tutta l'Italia.

Vengo pel 1873 e pel 1874 alle cifre che furono date dal ministro dell'interno e dal ministro di giustizia, quantunque i due colleghi tra loro non sieno d'accordo, le cifre del ministro di giustizia essendo superiori a quelle del ministro dell'interno. Per indulgenza piglio le cifre del ministro dell'interno.

Al 1873 abbiamo una diminuzione nelle grassazioni, essendo state 3425 in tutto il regno. Nei 9 mesi poi del 1874, perchè soltanto per 9 mesi ci è stata data la statistica, abbiamo 3092 grassazioni; il che ci prova un aumento, perchè gli altri 3 mesi qualunque cifra ci diano, essa in proporzione sarà tale da sorpassare quella del 1873.

In un libro stampato per ordine del Ministero di

grazia e giustizia dal signor Giorgio Curcio, si fanno assennate osservazioni sulla consumazione dei reati in tutto il regno. Il Curcio divide l'Italia in quattro regioni; e cotesta divisione è molto logica.

Non tutte le regioni vi danno l'egual numero di reati, giacchè le condizioni economiche e morali, non che quelle del clima, influendo molto nella perpetrazione dei reati, è impossibile che non esista una differenza nella criminalità delle varie regioni.

Ebbene la divisione è fatta così:

La prima regione comprende l'Italia settentrionale, e qui ci ricorda il sogno del regno dell'alta Italia, perchè sono uniti il Piemonte, la Lombardia e la Venezia. L'Italia media, cioè la Liguria, la Toscana, l'Emilia, le Marche e l'Umbria, forma il secondo gruppo; il terzo gruppo è quello dell'Italia meridionale, cioè vi sono tutte quelle provincie che altra volta costituivano il regno di Napoli ed alle quali potrebbe benissimo aggregarsi la provincia romana. L'ultimo gruppo è dell'Italia estrema ed insulare, ed in questo sono congiunte la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Or bene, signori, i reati in questi quattro gruppi, per tutte le epoche per le quali una statistica esiste, sono in ordine progressivo. Prendiamo per esempio il 1869 e troveremo che nel primo gruppo i crimini contro le persone sono 521; nel secondo gruppo 502; nel terzo 1609; nel gruppo insulare 946. I crimini contro la proprietà nel primo gruppo sono 1390, nel secondo 870, nel terzo 1121, nell'ultimo 1118.

Avvertite però che nel primo gruppo la popolazione è maggiore, imperocchè le tre grandi regioni dell'Italia settentrionale, hanno una popolazione di 8,365,586 anime; il secondo gruppo ha una popolazione minore, cioè di 6,140,466 anime; il gruppo napoletano, senza le Calabrie, è di 5,646,893 abitanti; il gruppo insulare colla Calabria ha 4,120,883 abitanti.

Capite benissimo che, presa la proporzione degli abitanti coi reati che annualmente, costantemente si commettono, il gruppo dell'estrema parte d'Italia dà un maggiore contingente alla giustizia criminale. Ma questo, signori, è uno stato normale.

Nelle statistiche che ci furono date e in quelle ufficiali ho attinto le nozioni necessarie per venire alle conseguenze che mi sono proposto di presentarvi; ho riconosciuto che la Sicilia offre un numero di reati costantemente eguale a quello dei tempi normali, colle proporzioni che vi ho indicate di fronte alle altre provincie del regno.

In effetto, voi troverete che al 1869 gli omicidii

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

consumati e tentati furono 400; al 1870, 538. Avverto che per la Sicilia non posso prendere le cifre dell'*Italia Economica*, imperocchè in questo libro fu dato il complesso di tutti i reati del regno senza la distinzione delle provincie in cui questi reati erano stati consumati.

Quindi, ritornando alla mia dimostrazione, dirò che al 1871 abbiamo un aumento.

Nel 1871, pel solo semestre di cui il Ministero ci dette le cifre, gli omicidi consumati e tentati furono 495, i quali messi in rapporto con quelli del 1870, presentano una cifra gravissima. Al 1872 sono 780; al 1873, 814, e nei primi nove mesi del 1874, 609.

Per le grassazioni a un dipresso le proporzioni sono le medesime.

Al 1869 abbiamo 219 grassazioni; al 1870, 215; 232 nel secondo semestre del 1871; 837 nel 1872; 834 nel 1873; 862 nei primi nove mesi del 1874. Cotesto aumento, quantunque deplorabile, non deve meravigliare, perchè messo in confronto con l'aumento continuo avvenuto dal 1869 al 1874 in tutto il regno, le proporzioni sono costantemente conservate. Ricordate quello che io vi dissi più innanzi, cioè che il gruppo insulare dà sempre una cifra di crimini maggiore di quella degli altri gruppi, e se fate i debiti confronti, troverete che gli aumenti da me indicati sono l'effetto della normale condizione delle cose nell'isola.

Signori, certamente non ha da rallegrarsi il cuore di un uomo e di un patriota nel leggere le statistiche penali, ma non per questo possiamo e dobbiamo credere, ed i nostri avversari potranno sostenere, che la Sicilia sia in condizioni eccezionali e che la sua criminalità sia diversa di quella che abbiamo constatato dal 1869 in poi. Soltanto a noi s'impone il dovere d'indagare quali siano realmente le cause di questo crescente numero di reati nel regno d'Italia.

La risposta a questa domanda avrebbe dovuto avercela data il Ministero, ma anche noi possiamo darla, ed è necessario che la diamo.

D'onde viene questo eccessivo aumento di reati?

Signori, ricordatevi che dopo il 1869 le condizioni economiche del paese non si sono migliorate.

Dopo il 1869 abbiamo avuto anzi tutto la terribile imposta sulla macinazione dei cereali, che fu l'imposta della fame, ed un aumento sempre crescente di tutte le altre imposte, le quali vennero indirettamente a colpire le inferiori classi della società.

Aggiungete a questo nell'ordine economico la diminuzione dei prodotti naturali in rapporto all'aumentata popolazione, la diminuzione dei prodotti

delle industrie nostre, ed il conseguente rincaro dei viveri; nell'ordine morale poi il gran numero dei bisogni fittizi che la civiltà ha creato, l'intemperanza fisica e morale che si è manifestata in coloro che non intendono che cosa sia la vera libertà o che ne abusano, e finalmente l'impunità dei reati di cui discorrerò in appresso.

Notate che il contadino e l'operaio non vanno alla Borsa, e che non sono azionisti, nè amministratori di case bancarie e di società industriali. Essi però avvertono i subiti guadagni e le improvvise ed incomprese fortune dei nostri tempi, le quali pur troppo sono un tristissimo esempio che non può non lasciare la sua traccia nelle plebi, sospettose perchè ignoranti.

L'operaio ed il contadino, lo ripeto, non vanno alla Borsa, ma stretti dal bisogno, per difetto di lavoro o perchè male retribuiti dell'opera loro, si gettano sulla pubblica strada, spogliano le case e domandano col coltello quel che ancora per imprevidenza del Governo non possono procacciarsi.

Eccovi, o signori, la ragione perchè i reati contro la proprietà sono aumentati. I reati contro le persone in certo modo sono conseguenza delle stesse cause; la disperazione spesso ingenera l'omicidio.

Non tralascierò di ricordare che i vincoli di famiglia sono rallentati; che lo scetticismo e la incredulità hanno tolto ogni freno a coloro nella cui mente la scienza non si è fatta strada, ed ai quali la educazione non ha formato il cuore. Mancano, o sono venuti meno quei principii e quelle norme tanto necessarie all'uomo per condursi onestamente, e con questo avrete le ragioni per cui i reati sono cresciuti. Per la Sicilia poi esistono cause speciali, tutte imputabili al Governo e delle quali ragionerò più tardi.

Qual è il rimedio?

Avvi un rimedio generale da additare per tutta la nazione. Ed in ciò insisto, perchè malgrado le esigenze speciali per certe provincie, il rimedio deve essere generale.

Dipende dal potere esecutivo, o signori, e soprattutto da una buona legislazione. E più che da una buona legislazione, dipende da un sistema tributario più equo, meno vessatorio, meno fiscale, tale da non mettere la disperazione nelle popolazioni.

È un errore il credere che ci vogliono mezzi speciali, e che questi mezzi speciali ci vogliono soltanto per le provincie di cui vi siete occupati.

Ah! signori, in questo non siamo d'accordo. Se i reati nella Sicilia fossero aumentati per ragioni tutte particolari, se dipendessero dalla natura dei luoghi, dall'indole degli abitanti, dalle loro abitudini, dalla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

loro educazione, allora signori, voi dovrete spiegarci perchè prima del 1860 questa cifra terribile di reati non la trovate.

Aprimo, o signori, il libro delle statistiche penali prima del 1860. Vediamo se anteriormente esisteva l'identica condizione di cose della quale oggi ci lagniamo.

In quanto ai tempi precedenti al 1860, non abbiamo che la statistica di sei anni, ma questa statistica è abbastanza istruttiva da persuadervi che lo stato attuale delle cose non è imputabile a quelle popolazioni, ma che è la conseguenza di fatti posteriori al 1860. Vedremo poi quali siano questi fatti.

In Sicilia, signori, non si conosceva il brigantaggio, non si conosceva neanche questo vocabolo. Noi parlavamo del brigantaggio delle Calabrie e della Basilicata come di un mito, come di una leggenda. In Sicilia prima del 1860 non era avvenuto alcuno di questi reati che oggi deploriamo. Avevamo la tradizione di qualche facinoroso che spinto alla disperazione dalla polizia si gettava in campagna e per mancanza di mezzi si dava al furto. Simili casi si manifestavano a lunghi intervalli. Non vi erano mai in campagna individui che saccheggiassero o rovinassero le proprietà.

Vediamo quel che prima di quell'epoca narrano le statistiche, e cominciamo dagli omicidi.

Avete sentito un momento fa la cifra enorme, terribile degli omicidi commessi in questi ultimi sette anni.

La statistica penale borbonica dei sei anni alla quale io ricorro non dà neanche l'ombra di questi terribili misfatti che dopo il 1860 si sono deplorati. Nel 1844 in tutta la Sicilia gli omicidii furono 87; nel 1845, 99; nel 1846, 98. C'è un progresso, ma non è quello che abbiamo visto leggendo le cifre dell'ultimo settennio.

Dopo il 1846 non abbiamo più statistiche. Durante la rivoluzione non se ne fecero, e dopo la rivoluzione il Borbone si studiò di render tetra la memoria del tempo durante il quale esso non regnò più nell'isola; e perciò mancano pure i lavori statistici.

Ma ristabilito il suo Governo, fu ripresa la compilazione delle statistiche; ed abbiamo nel 1850, 95 omicidii i quali dinotano una diminuzione di fronte al 1846, tanto più notevole, quando si consideri che eravamo allora a poca distanza dalla rivoluzione del 1848. Nel 1851 c'è un aumento; ne abbiamo 107; nel 1852, 115.

Andiamo ora a quei reati che oggi si dicono grassazioni, e che allora si definivano furti con omi-

cidio, o violenza. Nel 1850 essi furono 11 in tutta la Sicilia; nel 1851 furono 17, e nel 1852 furono 85. È la cifra più forte che io trovo in tutto quel periodo.

Coloro i quali, ragionando dell'isola, risalirono a tempi antichissimi, e ci parlarono di un incrociamiento di razze, dal quale poi sarebbe surta questa popolazione, che vuoi dare a credere agli stranieri più viziata delle altre del regno, debbono considerare che sotto il Governo passato le cifre dei grandi misfatti furono minime, e che non hanno alcuna analogia tra la criminalità d'oggi e quella del periodo anteriore al 1860.

Dopo ciò, voi comprenderete che non sono, nè la natura dei luoghi, nè gli speciali istinti delle popolazioni, nè le condizioni morali ed economiche del paese, la causa di cotesti misfatti, i quali ai nostri tempi aumentarono sempre. La causa è tutt'altra. La causa, o signori, è nelle vostre leggi e nel vostro governo.

La Sicilia da quindici anni non ebbe vero governo di libertà. Abbiamo avuto la libertà dei giornali, una rappresentanza in Parlamento, la buona ventura che nelle grandi città si parla liberamente e che la polizia non punisce gli abusi della parola; ma la libertà della vita economica e morale, senza la quale non vi può essere nè benessere nè progresso, la libertà che viene dalla sicurezza di sé stesso e della sua proprietà, questa libertà è ancora aspettata.

Non parliamo del 1860. Il 1860 fu un'epoca transitoria: è la rivoluzione che procede, che rovescia il despotismo, che insedia il Re d'Italia. Fino al 1862 aveste in Sicilia una mezza dittatura. Si cominciò colla luogotenenza del Montezemolo; poi venne quella del cavaliere Della Rovere, il quale era un generale, e che esercitava il doppio potere, civile e militare; gli succedette il generale Pettinengo, che ne seguì le norme ed i procedimenti.

Abolita la luogotenenza, si mandò un commissario regio, e cessata la missione di costui si concentrò con un decreto reale nel prefetto di Palermo la direzione politica di tutta l'isola.

La Sicilia fu sottoposta tre volte allo stato d'assedio, e quattro o cinque volte al regime delle leggi eccezionali.

Il primo stato d'assedio fu quello del 17 agosto 1862, il quale lasciò terribili tracce. Si ebbe poscia al 1863 il secondo stato d'assedio, con la missione del generale Govone, quantunque applicato senza la pubblicazione di una regolare ordinanza. Ricorderete tutti l'ardente discussione fatta in Torino dopo i casi gravissimi del 1863, per cui ebbi a subire

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

l'ammonizione del nostro presidente, il quale vinto dai clamori della Destra non mi dette tempo neanche a parlare; io fui chiamato all'ordine, e restai sotto il peso di un decreto, che io credo non fosse stato nei limiti della giustizia.

Nel 1863, non l'avete ancora dimenticato, fu discussa la legge sul brigantaggio, fatta in conseguenza di un'inchiesta nelle provincie napoletane. Si gridò tanto contro questa legge, ma nessuno avrebbe mai potuto supporre che la medesima si sarebbe anche applicata alla Sicilia.

Ebbene, o signori, la legge del 15 agosto 1863, sul brigantaggio, fu per arbitrio ministeriale estesa alla Sicilia. In quella legge c'era un articolo 5 nel quale si dava facoltà al potere esecutivo di ingiungere il domicilio coatto agli oziosi e vagabondi ed a tutti coloro i quali fossero sospetti, che, come manutengoli, o per altri motivi, avessero favorito il brigantaggio.

L'applicazione di cotesta disposizione alla Sicilia fu fatta con molta larghezza. Ce ne siamo lagnati in Parlamento, abbiamo osservato che la legge del 15 agosto 1863 concerneva le provincie napoletane, ma non ci fu quartiere. A ratificare l'atto illegale, allorchè fu discussa alla Camera la proroga della legge suddetta fu esplicitamente disposto all'articolo 9 che le prescrizioni degli articoli 10 e 11, cioè il domicilio coatto e la sorveglianza della polizia erano applicabili alla Sicilia. Siamo entrati dunque legalmente nel regime eccezionale colla legge del 7 febbraio 1864.

Venne il 1866, ed allora ebbimo una legge eccezionale per tutto il regno.

Promulgata il 17 maggio 1866 fu prorogata il 20 giugno dell'anno stesso. Era detto però che, appena fatta la pace, avrebbe cessato di aver efficacia. Questa legge che tutti mi hanno imputato, che fu fatta unicamente per i bisogni della guerra, divenne un'arma speciale per la mia terra natia. E quali ne furono le conseguenze?

Il numero degli ammoniti, nella sola provincia palermitana, fu di 3225. Che ne venne da questo fatto?

L'insurrezione del settembre, la quale portò ancora una volta lo stato d'assedio, e collo stato d'assedio le giustizie militari e il domicilio coatto applicato in tutta l'isola, quantunque l'insurrezione allora fosse stata in una sola città.

Dopo il 1866, il domicilio coatto ha continuato ad essere l'arma abituale della polizia, finchè venne la legge del 1871, la quale, regolarizzandolo, lo rese generale all'Italia.

Ora, o signori, un paese che per quindici anni fu

governato collo stato di assedio, coll'ammonizione e col domicilio coatto, volete che si trovi in uno stato normale, che la morale di questo paese, che il cuore, l'anima dei suoi abitanti siano in uno stato di calma e di tranquillità mentre li avete eccitati, li avete indispettiti, li avete irritati sino a far credere che voi siete i loro nemici anzichè il Governo della riparazione e della libertà? (Benissimo! a sinistra)

Ebbene, o signori, alle altre cause dei reati, si fattori della criminalità dei quali parla il Cuscio pel gruppo dell'Italia insulare e delle Calabria, mettete quale causa principale l'azione improvvida del Governo. Devesi principalmente a cotesta ragione l'aumento dei reati tanto contro la proprietà, quanto contro le persone.

Messa fuori della legge tutta una classe d'individui, ne venne per conseguenza che la medesima, non trovando a poter vivere regolarmente nella natia provincia, è stata costretta dalla disperazione a gettarsi in campagna, a batter la macchia, svaligiando i viandanti.

Taluno, o signori, considerando lo stato della criminalità dell'epoca anteriore al 1860, e facendo un confronto con quella dell'epoca posteriore, di cui vi ho parlato, potrebbe forse credere che, se i reati erano in minor numero prima del regime della libertà, il motivo ne sarebbe stato perchè sotto il il Governo della tirannide si usavano mezzi eccezionali contro i malfattori.

Ebbene, o signori, su questo è bene che c'intendiamo. (*Movimento di attenzione*)

Nel Governo di Napoli e Sicilia bisogna fare differenza fra l'amministrazione della giustizia per i reati comuni ed il Governo politico contro i patrioti, i quali erano sospettati di voler abbattere la tirannide.

In Napoli e in Sicilia per i patrioti non c'era quartiere. Il Borbone però non ricorreva ai mezzi ordinari, e nemmeno si fidava dei magistrati. Tutte le volte che insorgeva un comune, appena una popolazione si levava in armi, era spedito sul luogo un generale dell'esercito, il quale bruciava il comune, e, raccolto un Consiglio di guerra, fucilava quelli che gli cadevano sotto mano, e tutto era finito.

Per i reati ordinari le cose procedevano diversamente. Per i reati ordinari c'erano le Corti criminali e i giudici di circondario, i quali, con calma, col tempo necessario, istruivano i processi, sentenziavano, condannavano, secondo le norme del diritto comune.

In Napoli tre erano le misure eccezionali, di cui

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

il Governo borbonico faceva uso quando usciva dalla legge.

Dovrò dirlo con dolore, cotesti mezzi eccezionali non erano crudeli come quelli che abbiamo noi nella legge sulla pubblica sicurezza. (Bene! a sinistra)

Noi avevamo l'arresto per misure di polizia, avevamo l'*empara*, e finalmente il domicilio per gli oziosi ed i vagabondi: ecco tutto.

Pei ladruncoli poi, nelle grandi città, come Palermo e Napoli, c'era la celebre Commissione delle leguate. (Commenti a sinistra) Questo pei ladruncoli, che erano i meno colpevoli ed i più infelici; ma i grossi ladri erano giudicati colla procedura ordinaria.

L'arresto per misure di polizia fu introdotto con un rescritto del 29 luglio 1822. Con esso fu dato agli agenti di polizia il diritto di poter tenere in prigione un individuo per un mese. Questo rescritto fu prorogato di anno in anno, perchè era stato fatto solamente per tutto il 1823, finchè Ferdinando II, il 3 dicembre 1831, lo rese definitivo.

L'*empara* era una triste e feroce procedura.

Quando un infelice era assolto dai tribunali, o per avere espiata la pena doveva essere messo in libertà, i procuratori generali del Re avevano l'obbligo di darne notizia alla polizia. La polizia metteva l'*empara*, cioè si impadroniva del povero diavolo ed ordinava che rimanesse in carcere.

Disgraziatamente in Sicilia questo procedimento continua sotto il Governo della libertà (*Risa di approvazione a sinistra*); con una differenza che allora c'era il rescritto dell'8 agosto 1838, mentre oggi è applicato per semplice arbitrio di un prefetto o di qualche alto funzionario governativo.

Andiamo agli oziosi ed ai vagabondi.

C'era il rescritto dell'8 giugno 1827, il quale era più umano delle leggi attuali.

Che domicilio coatto! Che ammonizione! Niente affatto! L'ozioso e vagabondo era chiamato dal commissario di polizia, il quale lo invitava a scegliere il suo domicilio. L'individuo sceglieva il luogo dove credeva poter trovare meglio da vivere, e vi fissava la sua residenza.

Qualora fosse uscito dal comune che aveva scelto, la polizia poteva imprigionarlo. Avvertite però che era scelta da lui la località, non gli era imposta dal Governo. Il domicilio coatto non ci fu sotto il Borbone.

Quali sono, signori, le differenze fra i due sistemi? Le differenze sono gravissime.

Quando avete lasciato all'individuo la facoltà della scelta, egli sa dove può trovare da lavorare

per vivere. Al contrario, i vostri condannati al domicilio coatto vanno là dove non possono vivere. Quindi, o rompono l'obbligo del domicilio coatto, o restandovi, si danno a commettere reati nel comune in cui si trovano. Rompendo il domicilio coatto, non avvi a stupirne se si danno a fare i ladri. La società non può riceverli, l'autorità li perseguita, ed essi, in questa lotta terribile, diventano grandi malfattori.

Or bene, meno la scelta di una residenza per gli oziosi e vagabondi, in Napoli ed in Sicilia, a prevenzione dei reati comuni, arresto per misura di polizia non ce n'era.

Quindi, o signori, se sotto il Governo borbonico non sono avvenuti tanti reati quanti ne avvengono sotto il regime attuale, il motivo deve imputarsi ai vostri metodi amministrativi. Allora, come dicevo, le leggi in vigore non davano alla polizia quei poteri che ora solete darle, e se mai un numero di reati minori si riscontra in quelle statistiche penali, ciò si deve piuttosto a quella moderazione, a quella prudenza che il Governo aveva nel non irritare le plebi, le quali divengono perniciose quando sono provocate con male arti di polizia. Le plebi ordinariamente sono in guerra con la società, e specialmente coi ricchi, dei quali non possono che sentire invidia e gelosia. Non si giunge coi vostri provvedimenti a reprimerle, e molto meno a conciliarle con le classi superiori.

Signori, noi non dobbiamo dimenticare che veniamo da una grande rivoluzione, e che questa rivoluzione ha prodotto anch'essa le sue conseguenze, avendo profondamente mutato le condizioni morali e sociali delle nostre popolazioni.

La rivoluzione aveva destato nuove speranze, aveva suscitato nei cittadini una fede nel Governo italiano, la quale sventuratamente si è smorzata pel fatto vostro.

Certo, signori, voi non ne siete colpevoli. Io non credo che quel che si è fatto sia avvenuto per malvolere vostro e di quanti sono stati alla direzione della cosa pubblica. No, o signori. Ritengo però e credo che con tutto il vostro buon volere voi avete fallito per la forzata conseguenza del sistema di amministrazione da voi adottato. Si aggiunga che a voi è mancata la conoscenza dei luoghi, la conoscenza dei bisogni delle popolazioni, e soprattutto avete sbagliato nella scelta del personale.

La Sicilia, come tutte le parti d'Italia, ha un solo desiderio, ed è che la polizia sia esercitata dai galantuomini. (*Benissimo!*) Sciaguratamente non ci è stato nè l'ardire, nè la forza, e forse credo che per un certo tempo mancheranno anche i mezzi,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

onde far sì che la polizia sia affidata ai galantuomini.

In Sicilia, come nelle provincie napoletane, è stato un cattivissimo espediente quello di aver reclutato la forza pubblica fra coloro che avrebbero dovuto andare o rimanere in prigione. (Bene! a sinistra) Qui, o signori, sta il segreto di un buon Governo.

Perchè la polizia inglese è rispettata? Vedendo un *policeman*, invece di sentirne diffidenza, i cittadini corrono ad aiutarlo nell'adempimento delle sue attribuzioni, mentre al contrario, in Italia, alla vista di una guardia di pubblica sicurezza, un onesto cittadino ha paura di avvicinarla, perchè teme di trovare uno di quegli individui che sono usciti da un bagno o da qualche casa di pena.

Di questa colpa, signori, possiamo imputare tutte le amministrazioni, nessuna esclusa, neanche quelle della rivoluzione. Nel 1860 fu tentato per un momento di costituire una polizia di gente onesta; e l'ebbimo pel corso di 27 giorni, ma poi la politica rovesciò tutto, e quel personale che si era raccolto con grande stento fra i proprietari ed i signori di Palermo, e che aveva funzionato con molti sacrifici ed abnegazione, venne poscia disperso da coloro che non lo credevano composto di loro amici politici. Bisogna comprendere che quando si parla di ladri e di assassini tutti siamo egualmente interessati, lo scopo essendo identico per tutti, e giovando a tutti che siano garantiti la vita ed i beni dei cittadini.

Vi fu una parentesi nell'agosto 1860, e si ritentò nuovamente la ricostituzione di una polizia di galantuomini. L'onorevole Depretis, allora prodittatore in Sicilia, consentì ad una energica misura, la quale riesce pur troppo efficace in tempo di rivoluzione, che oggi forse si potrebbe imitare, ma che io neanche oso proporla al ministro Cantelli.

Un bel giorno le guardie nazionali di Palermo circondano la questura di quella città, di un colpo gli impiegati sono arrestati ed altri vengono messi al loro posto. Le cose però mutarono, e nel dicembre di quell'anno vedemmo ricomparire coloro che avevamo espulso dalle pubbliche amministrazioni, ed insieme ad essi vedemmo liberati tutti quelli che erano stati arrestati, e che un tempo esercitarono il triste ufficio di dirigere l'esecuzione dei grandi furti nel nostro paese. E perchè, signori?

Noi eravamo considerati quali rivoluzionari, quali avversari del Governo che ci succedeva, ed ogni nostro atto era giudicato quale atto politico. Ma badate, dicevamo, gli individui da noi messi in prigione non sono uomini politici, ma facinorosi, delle

cui azioni bisogna diffidare, e dal cui cenno può dipendere il disordine delle grandi città. Ora, alcuni di costoro sono pensionati, altri ebbero posti in certi grandi palazzi, dove le porte dovrebbero essere chiuse ai facinorosi dei tempi passati.

Degli stessi vizi sono infirmati i militi a cavallo.

Questa istituzione, quale forza permanente della polizia, non è dei tempi feudali, siccome disse il primo oratore che prese la parola per ragionare delle cose dell'isola. Essa ha una data più recente.

Quale istituzione permanente le milizie, dette allora compagnie d'armi, risalgono al 1813. In quell'anno nell'interesse della pubblica sicurezza la Sicilia venne divisa in 23 distretti, ed a capoluoghi dei distretti furono scelti quei comuni che per la loro postura potevano servire di centro alla guardia delle campagne ed alla persecuzione dei ladri.

Le compagnie furono sciolte nel novembre 1837. Siccome avviene in tutti i fatti umani, il nostro popolo, uscendo da una rivoluzione, considerò l'atto benefico del Borbone come una reazione al moto liberale stato represso. L'otto febbraio 1848, la Sicilia, ritornata libera, le compagnie d'armi furono nuovamente ricostituite; ed il Borbone le lasciò al 1849 quando si rifece re assoluto, e dovette esserne lieto, perchè gli resero buoni servizi anche nella politica.

Al 1860 le compagnie d'armi caddero col Governo. Mancando ogni altra forza pubblica, noi le abbiamo ristabilite colla legge dell'otto giugno, cangiandone il nome e ricomponendole anche con un numero maggiore di militi, e raddoppiando in Palermo le compagnie. È bene che sappiate che al 1813 ogni compagnia d'armi si componeva di dodici individui con un capitano; noi ne abbiamo aumentato il numero per ragioni speciali di sicurezza pubblica fino a 50 per la città di Palermo, e fino a 30 e 35 per le altre città.

Signori, quando al 1860 ristabilimmo coteste compagnie, non l'abbiamo fatto con l'animo di lasciarle quale forza permanente del nostro paese. Negli atti nostri voi troverete una legge con la quale contemporaneamente fu ordinato un corpo di carabinieri siciliani per la pubblica sicurezza. Il nostro intendimento era che, appena il corpo dei carabinieri fosse stato organizzato, i militi dovessero sparire.

Che cosa fece il Governo regio impiantato in Sicilia nel dicembre 1860? Sciolse i carabinieri, e lasciò i militi.

I militi, signori, hanno fatto il loro tempo. Mantenendoli voi chiederete ad una istituzione vecchia ed usata servizi che non può più rendere. Sentite

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

con quale falso concetto i militi sono stati costituiti! Il capitano ed i militi sono una specie di appaltatori della pubblica sicurezza. Il capitano è obbligato a dare una cauzione, e sullo stipendio dei militi si fa una ritenuta. La compagnia ha la missione di mantenere la tranquillità nelle campagne del proprio distretto, e di pagare i furti appena vi siano consumati. Il pagamento n'è garantito colla cauzione, e colla ritenuta della quale ho parlato.

Finchè il Governo dispotico si resse, l'istituzione, comunque barbara, potè recare qualche buon risultato. Sotto il Borbone, se un milite commetteva un reato, Maniscalco, direttore generale di polizia, lo faceva sparire; quindi, il ladro che aveva abbandonato il vecchio mestiere e si era arruolato in una compagnia, era sicuro della sua sorte, e bisognava che facesse il suo dovere. Oggi questo è impossibile.

Se un milite a cavallo commette un reato, l'onorevole Cantelli deve consegnarlo ai tribunali ordinari. Ed è naturale: il milite è un colpevole come un altro; e se avvi un male, è appunto quello che si è dovuto ricorrere per la polizia a gente di origine impura. L'uomo avvezzo a misfare, che sa di non potere avere maggior castigo di quello prescritto dalla legge comune, rischia la sua posizione ufficiale, sperando di non essere scoperto nei reati che commette.

Bisogna inoltre osservare che con l'unità nazionale la posizione del Governo è mutata in Sicilia. Fino al 1860 tutte coteste compagnie dipendevano da una sola mente politica, la quale era in Palermo; tutte rispondevano del loro operato al capo della polizia. Oggi ogni compagnia dipende dall'autorità della provincia. E che cosa ne avviene? I militi di ogni compagnia, se pur mantengono l'ordine e non si associano ai ladri nel loro distretto, di tanto in tanto vanno a commettere furti nei distretti della vicina provincia.

Questa è la vera e inevitabile conseguenza di questa istituzione. Volete lasciarla? Farete un gran danno, e, credetelo a me, che una gran parte dei reati che oggi deploriamo si deve a questa istituzione.

Ecco perchè io diceva che il rimedio vero, che il segreto nella pubblica sicurezza della Sicilia sta nel costituire una polizia di galantuomini.

È un errore, o signori, di dividere la classe dei facinorosi in due partiti, l'uno che serve il Governo e l'altro che batte le campagne. È un brutto giuoco dal quale non si possono avere che tristi conseguenze.

Tutti gl'individui, i quali, per reati vecchi o per

reati nuovi hanno da rendere ragione alla giustizia, bisogna che siano esclusi dai pubblici uffici, e soprattutto bisogna che non facciano parte della forza pubblica, alla quale è affidata l'esecuzione dei mandati dell'autorità.

Signori, io credo di avere in gran parte soddisfatto al mio dovere, ma non posso certamente chiudere il discorso senza aver detto qualche parola sulla nuova mozione dell'onorevole Pisanelli.

L'onorevole Pisanelli crede alla necessità di una legge speciale, ed a sostegno del suo assunto cercò dimostrarvi che i mezzi ordinari sono esauriti. Si contenta però di portare una modificazione alla legge sulla pubblica sicurezza, la quale sarebbe insufficiente nelle presenti condizioni di alcune provincie del regno. Il deputato Pisanelli vi parlò di bande in Sicilia, le quali possibilmente sarebbero costituite dai latitanti che egli fece elevare a centinaia, ed i quali, per la loro condizione particolare, non è dato reprimere nè distruggere. Ordinariamente, egli disse, cotesti latitanti, di quando in quando escono, si raggruppano, commettono reati e spariscono un'altra volta. Egli ammise che il mandriaggio è stato soffocato, ma crede che le bande possano da un momento all'altro ritornare e commettere i misfatti fin qui deplorati.

E che vi chiede? Vi chiede una innovazione alla legge di sicurezza pubblica nello scopo di colpire i mantengoli. Egli s'immagina l'esistenza di un numero di persone le quali aiutano i facinorosi, li provvedono di mezzi, li coadiuvano allorchè si raccolgono in bande e scorrazzano le campagne, ed è d'avviso che, quando saranno colpiti cotesti mantengoli, le bande spariranno.

Mi permetta l'onorevole deputato Pisanelli che io gli dica che la sua è un'illusione. Innanzitutto il numero dei latitanti, nella provincia di Palermo, non giunge al centinaio; sono undici appena, e non tutti di quella provincia, quantunque colà commettano i reati. Se l'onorevole Pisanelli vuol saperne i nomi, io sono pronto anche ad indicarli, essendo ormai a notizia di tutti.

Mi meraviglio intanto che il Ministero, che li conosce, venga a chiederci una legge eccezionale, la quale farà più male che bene. Non avvi mica ragione di combattere gli individui che si sospettano poter favorire la costituzione delle bande, mentre che, mettendo le mani su quegli undici (e lo si può, se si vuole), la tranquillità sarebbe ristabilita.

È doloroso che un Governo, il quale dispone di tanta forza, un Ministero, il quale ha tanti prefetti, e che spende al di là di otto milioni, secondo quello che viene asserito dal generale Casanova (ed è que-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

sta in verità la parte più importante della sua corrispondenza), debba ancor chiedere nuovi mezzi per arrestare 11 individui, e che, non potendoli arrestare, debba mettere in pericolo la libertà di tutti coloro che egli o i suoi subordinati potranno sospettare che abbiano una parte indiretta alla consumazione dei reati.

È incredibile che possa essersi fatta dai nostri ministri una confessione d'impotenza come questa.

Pensando che gli stranieri possano conoscere che da parecchi giorni noi facciamo qui una seria discussione per l'arresto di soli 11 facinorosi, mi sale la vergogna sul viso. Essi crederanno proprio che noi siamo incapaci e impotenti, che manchiamo del comune buon senso, che manchiamo di quella stessa abilità che bisogna riconoscere nei popoli meno istruiti! (*Approvazioni a sinistra*)

Che cosa vuol fare l'onorevole Pisanelli? Egli trova insufficiente la legge di pubblica sicurezza...

LIOY. Se sono undici soli, e come tutta la provincia di Palermo non li schiaccia?

PRESIDENTE. Onorevole Liroy, non interrompa.

LIOY. Si sentono certe cose!

PRESIDENTE. Ma non interrompa!

CRISPI. L'onorevole Liroy mi ha fatto una domanda, la quale è indegna del suo ingegno.

La popolazione della provincia di Palermo non è un corpo compatto, il quale può agire concorde verso uno scopo comune. È poetico il supporre che una popolazione possa muoversi come un solo uomo. Il concetto della Bibbia, che Israello si sia levato contro il nemico, non è applicabile al caso degli 11 facinorosi della provincia di Palermo. In una popolazione ogni individuo pensa ai suoi interessi. Certamente, se i cittadini della provincia di Palermo fossero richiesti e guidati, farebbero il loro dovere. Tutto sta a saper chiedere il loro concorso e ad ispirare loro fiducia. Cotesta fiducia ad essi voi non l'avete ispirata; al contrario, voi diffidate di loro, e perchè ne sospettate, volete una legge che li colpisca.

Vedete intanto quello che avviene in altre provincie.

Si è parlato della provincia di Caltanissetta.

L'onorevole Liroy mi obbliga a una parentesi che non avrei voluto aprire.

Della provincia di Caltanissetta si è parlato tanto male. Il celebre Fortuzzi l'amministrava.

DI SAN DONATO. Passerà alla posterità.

CRISPI. Il celebre Fortuzzi diffida di tutti.

Ebbene qui tengo una lettera del procuratore del Re, Ristori, in missione a Castrogiovanni.

Egli scrisse una lettera a quel sindaco, la quale è una specie di proclama.

In questa lettera il Ristori fa gli elogi dei cittadini per la fiducia che hanno saputo ispirargli e per gli aiuti che gli hanno prestato. (*ilarità a sinistra*)

Questa lettera è del 1° giugno 1875, di nove giorni addietro.

Voci a sinistra. Sarà destituito.

CRISPI. L'onorevole Liroy vede dunque che la popolazione non si rifiuta, come non si è rifiutata mai.

Il procuratore del Re, scrive così:

« Onde corrispondere alla fiducia del Governo e cattivarmi la stima e l'affetto dei Siciliani, fra cui so per prova esservi molti patrioti e cittadini onesti, coraggiosi ed indipendenti, posi ogni mia cura ed ogni mio studio nel rintracciare e conoscere le cagioni vere di questo stato anormale di cose... »

È un discorso tutto diverso da quello del Fortuzzi.

« ... ed era giunto a buon punto nelle mie investigazioni, potentemente coadiuvato da tutte le autorità, quando per una di quelle leggi arcane della provvidenza, che con vece alterna fa scaturire dal bene il male e dal male il bene, il malandrinnaggio occultamente organizzato e composto del rifiuto di altri paesi... »

Non sono di Caltanissetta.

« ... con un atrocissimo reato scosse la pubblica coscienza siffattamente che tutte le autorità ed i buoni cittadini, trepidanti a buon diritto per le loro sorti, credettero giunto il momento di farla per sempre finita con un'accozzaglia di scellerati, i quali avevano desolato e vituperato il paese, e di venire con tutte le forze in aiuto delle autorità giudiziarie e di polizia che fui sollecito d'inviare tra voi. »

Voci a sinistra. Legga! legga!

CRISPI. È troppo lunga.

La missione del Ristori riuscì, e così chiude la sua lettera:

« Sento il dovere di ringraziare con tutta l'espansione dell'anima, voi onorevole sindaco, ed i cittadini tutti del paese, delle dimostrazioni di stima, di fiducia e di simpatia verso me e tutti coloro che mi hanno così degnamente e coraggiosamente aiutato a compiere un'ardua e nobilissima impresa. Io vi assicuro, che considerandomi d'ora in poi vostro concittadino, non avrò pensiero e desiderio, che non sia rivolto al vostro bene di cui per l'alto mio ministero debbo essere il più forte propugnatore e il più geloso custode.

« Sono pienamente convinto che continuerete ad aiutarmi, colla ferma persuasione, che colla pronta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

e rigorosa applicazione delle leggi, coll'onestà e collo scrupoloso adempimento dei vostri rispettivi doveri, conseguiremo quella meta, che è nei desiderii del Governo, del paese e dei buoni, generosi e patriottici siciliani.

« Ora se l'ora del pericolo che pare ormai scongiurata dovesse nuovamente suonare, rammentatevi che io sono il primo soldato della legge, pronto a combattere entro i limiti della legge medesima a tutela delle vostre vite, dei vostri averi, dell'onore vostro. E questo sia l'ultimo saluto che per mezzo di voi, onorevole sindaco, riceve da me, dai miei colleghi e compagni questa eletta cittadinanza. »

Il Ristori tra gli altri suoi vantì n'ebbe uno, ed è di avere liberato 25 individui che due giorni prima erano stati arrestati d'ordine della polizia, appunto perchè cogli occhi suoi, e dietro un'istruzione subito compilata, trovò che la polizia aveva commesso un arbitrio. (*Interruzioni a sinistra*)

Ricordando questo, e lo feci perchè l'onorevole Lioy mi trascinò sopra un terreno dal quale avrei voluto sfuggire, credo di aver detto cosa grata al ministro guardasigilli perchè elogia un magistrato che deve godere la sua fiducia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E l'ho già ricompensato. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

CRISPI. Mi felicito coll'onorevole ministro.

Questa lettera, o signori, poichè ci siamo, è una efficace risposta ai discorsi pronunziati nell'altro lato della Camera da coloro i quali, credendo esauriti i mezzi ordinari, vogliono una legge eccezionale.

Il procuratore regio Ristori assicura che le leggi attuali bastano, e che coll'aiuto dei cittadini si può condurre a termine un'impresa difficile sì, ma non impossibile, e che il buon volere e la costanza bastano per uscire da ogni imbarazzo.

Ritorniamo dunque alla proposta dell'onorevole Pisanelli. Il deputato Pisanelli non è soddisfatto dell'attuale legge di pubblica sicurezza. Egli vuole privare l'autorità giudiziaria di un'attribuzione che fin oggi ha esercitato.

Lo scopo della sua proposta è di togliere ogni impronta giudiziaria all'atto dell'ammonizione, che diverrebbe in conseguenza un vero provvedimento amministrativo.

Or bene, o signori, la legge del 6 luglio 1871 non ha bisogno di cotesta modificazione. Essa è stata rigorosamente eseguita, e col suo articolo 76 concede sufficiente potestà al Governo per mandare a domicilio coatto, ove esso ne abbia desiderio, tutti coloro che, non facendo parte della classe degli oziosi e vagabondi, si trovano in condizioni speciali, e con-

tro i quali non è difficile arrivare con mezzi economici.

Al contrario, io sarei d'avviso di temperare cotesta legge per le terribili conseguenze che ha prodotto nella pratica. Lasciando poi le cose allo stato attuale, avvi almeno il beneficio che non verranno tolti con una disposizione legislativa i rimedi apportativi dalla mite giurisprudenza delle Corti di cassazione di Firenze e di Napoli che hanno reso meno gravi gli effetti della legge medesima.

Signori, la legge dell'ammonizione e del domicilio coatto è una legge di dolore e d'ingiustizia, quando non colpisce realmente gli individui che possono essere sospettati di mettere in pericolo la pubblica sicurezza.

Vi dico anche di più, o signori. Questa legge fatta per i sospetti è anch'essa una causa a nuovi reati. Voi vi siete fatta mai l'idea di quel che sia un ammonito?

L'autorità giudiziaria ha cercato di temperare questa pena terribile dell'ammonizione ritenendo che avesse solamente la durata di due anni, mentre avvi chi crede che essa sia una pena perpetua.

L'ammonito è l'uomo messo perpetuamente fuori della società. Il condannato ai bagni, o alla reclusione, o al carcere è meno infelice di lui. (Bravo! *a sinistra*)

Tutti coloro i quali debbono espiare una pena per effetto di una sentenza, pensano al giorno in cui usciranno dal luogo ove furono rinchiusi, e li conforta la speranza della liberazione, la quale vale a temperare i dolori della pena che subiscono.

Avvi inoltre che il condannato in conseguenza di un giudizio ha il diritto alla riabilitazione, e può diventare un onesto cittadino.

L'ammonito non ha alcuna speranza che gli sorrida; è maledetto, è gettato fuori della società. (Bene! *a sinistra*)

Per queste ragioni nel 1866 gli ammoniti si levarono in armi in Palermo, e tennero per otto giorni il dominio del paese. Fu per la disperazione in cui li aveva ridotti la pena stata loro inflitta che cotesti sciagurati presero le armi contro l'autorità nazionale. Illusi! credettero che l'Italia fosse caduta a Custoza; ispirati dai nostri nemici, credettero per un momento che la Sicilia avrebbe potuto insorgere, ed avrebbe potuto sostituire altro Governo a quello di Vittorio Emanuele.

Sì, o signori, vi maledicevano, vi detestavano e cercavano l'avvenire in un regime nel quale avrebbero potuto godere quella libertà della quale erano privi. E volete oggi, perpetuando una pena terribile,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

peggiore l'attuale stato di cose? Volete inasprire una legge crudele, che le Corti di cassazione hanno cercato di rendere più mite?

Ritiratevi dal mal passo.

Sono dolente che un giureconsulto come l'onorevole Pisanelli...

PISANELLI. Domando la parola.

CRISPI... un penalista della sua forza, un uomo che ha sofferto tanto prima e durante l'esilio per la causa della libertà, non preveda i pericoli della sua proposta. Me ne dolgo per lui che amo come un amico, e del cui onore sono anche io geloso quanto altri mai.

Egli, il deputato Pisanelli, diceva che i reati possono essere puniti, ma che è impossibile punire il sospetto. Ma, signori, credete voi che noi, i quali combatteremo le leggi di sospetto politiche, possiamo tollerare una legge simile per i reati comuni? Ma chi vi assicura, o signori, che con la vostra legge non potrà essere colpito qualche innocente proprietario il quale non merita la pena che andrebbe a subire? Ma chi vi potrà garantire dagli errori che si possono commettere nella decretazione del domicilio coatto? E come si riparano cotesti errori? E non pensate voi alla responsabilità che con questa legge andrete ad assumere? E fosse almeno necessaria; ma ve lo dissi in principio, o signori, le condizioni della criminalità in Sicilia, in confronto delle altre provincie del regno, e serbate le debite proporzioni negli aumenti avvenuti generalmente in questi ultimi anni, sono presentemente tali quali erano nel tempo che voi chiamate normale. L'aumento è contemporaneo in tutta l'Italia.

Vi ho detto quali siano le cause di quest'aumento. Quindi le modificazioni da adottare bisogna che si riferiscano alla legislazione generale del paese, e non è mica necessaria una legge eccezionale per colpire una provincia invece di un'altra.

Fu detto che spesso i giudizi finiscono con una dichiarazione d'impotenza, e che spessissimo bisogna ricorrere ai tribunali inferiori, onde disgravare le Corti d'assise del gran cumulo di cause che ogni anno si accatasta nelle loro cancellerie.

In questo mi si permetta di segnalare l'abuso invalso da molto tempo nelle sezioni d'accusa, di correzionalizzare tutti i misfatti. È questo il mezzo di distrarre i cittadini dai loro giudici naturali, i quali sono i giurati.

La correzionalizzazione sovente è adottata, non per togliere alle Corti d'assise le cause di cui sono competenti, ma per annuire alle domande dei procuratori generali, i quali temono che gl'imputati possano uscire incolumi da un giudizio popolare.

Questa è la vera ragione del rinvio delle cause dalle Corti d'assise ai tribunali correzionali. Non si rinviano pel soverchio aumento, ma per evitare l'impunità degli accusati.

Si è parlato molto male della giuria siciliana, e fra i progetti precedenti fuvi anche quello di sospendere l'esercizio. Or bene, signori, permettete che, alle considerazioni dell'onorevole mio amico il deputato Morana, io ne aggiunga altre per completare i ragionamenti che da lui e da altri deputati vennero fatti.

Alla Sicilia s'imputavano tre cose: la difficoltà della istruzione dei processi, il numero delle assoluzioni della giuria, la mitezza dei verdetti.

Or bene, signori, quell'opuscolo stesso che la minoranza della Commissione invocò in suo sostegno, il discorso inaugurale pel 1875 del procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, ci dà una lezione che è bene conoscano coloro che si sono lagnati della giuria siciliana. Sentite come stanno le cose, e vedete i confronti che sono fatti dal suddetto procuratore generale.

Le assoluzioni al 1873 (è il solo anno di cui possiamo discorrere, perchè ci mancano ancora le statistiche degli anni successivi), nelle Corti d'assise del distretto di Palermo, furono del 20 per cento; in quel di Venezia nell'anno stesso, il 22 per cento; in Milano, il 24 per cento; in Torino, il 24 per cento; in Genova (e qui vorrei che fosse presente l'onorevole Castagnola, il quale è partigiano delle leggi eccezionali), il 30 per cento.

Vorreste forse sospendere nella Liguria la giuria? Vedete bene che le assoluzioni che si danno dalle Corti di assise nel distretto di Genova sono il dieci per cento più di quelle del distretto di Palermo.

Andiamo alla mitezza delle pene. Dietro i verdetti delle Corti di assise, l'applicazione delle pene correzionali o di polizia nel distretto di Palermo fu il 23 per cento, in quello di Torino il 24, in quello di Milano il 29, ed in quello di Genova il 51.

Guardiamo i processi falliti. Nel distretto di Palermo furono il 51 per cento, in quello di Torino il 57, in quello di Venezia il 60 (e tra questi c'è il 35 per cento di rei ignoti), ed in quello di Milano il 64 (dei quali 57 per difetto di prove, vale a dire perchè la istruzione non fu bene eseguita o non fu saputa farsi). Nel distretto di Genova, il quale primeggia in tutto, i processi falliti giunsero al 68 per cento.

Ora, ditemi un poco: dove la giuria esercita meglio le sue funzioni? Quali sono i magistrati, qual è il paese in cui i processi si portano a termine con maggiore regolarità? Il procuratore generale San-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

giorgi, il quale ci dà codeste notizie, è abbastanza rigoroso quando giudica le condizioni della sicurezza pubblica del suo distretto. Egli però è lieto, e si loda di questo miglioramento nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, e parrebbe dire a coloro i quali vogliono le leggi eccezionali: poveri illusi! voi non conoscete le nostre provincie! Tra noi le cose vanno così bene, mentre nei paesi conturbati, come il nostro, vanno così male! Potrebbe anche dire che i paesi conturbati sono quelli dove le cose vanno male. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

Dopo ciò potrei concludere, che le condizioni morali dell'Italia dal 1869 in qua sono dappertutto peggiorate, la criminalità essendo cresciuta dalle Alpi ai due mari, e che non esistono condizioni speciali per alcuna provincia. Ma permettetemi che, prima di dare termine al mio discorso, io ricordi un altro fatto anch'esso importante, e che non voglio avere il rimorso che voi ignoriate.

Vi parlai un momento fa dei reati del 1871 e del 1872; ommisi però d'indicarvi quanti ne siano rimasti impuniti, circostanza la quale è di gran momento.

Sui 4866 omicidi commessi in tutta Italia al 1871, 363 rimasero impuniti, perchè gli autori erano ignoti; ed al 1874, sui 3921, ne rimasero impuniti 424. Siccome vedete, avvi una scala ascendente nell'impunità in tutto il regno.

È dolorosa, è terribile poi la notizia del numero dei reati contro la proprietà, nei quali i colpevoli sfuggirono ogni condanna.

In tutto il regno, degli 80,124 reati contro la proprietà, al 1871 rimasero 33,229 impuniti, perchè ignoti gli autori; ed al 1872, sugli 88,079, ne rimasero impuniti 42,863. Questa è pur troppo la causa principale perchè la criminalità è cresciuta, siccome vi accennai in principio del mio discorso.

Ed ora eccomi alla conclusione. Io sentiva un vero bisogno di esporvi tutti questi fatti, dai quali risulta che la criminalità in tutto il regno dal 1869 al 1874 è stata continuamente in aumento.

Gli aumenti in Sicilia sono stati nelle stesse proporzioni degli anni precedenti, e può anche dirsi a suo favore che il numero dei reati contro la proprietà fa maggiore nelle altre provincie del regno.

La posizione attuale delle cose non è dunque eccezionale, e il chiedere una disposizione speciale per la Sicilia è un atto imprudente ed impolitico. Era questo lo scopo del mio discorso, e credo di averlo raggiunto.

Voci a sinistra. Pienamente, pienamente!

CRISPI. Era questa la tesi che ieri vi annunciavi, ed io vi ringrazio, signori, dell'attenzione che mi avete

prestato. Quello che desidero è questo, e parlo a coloro che sono dalla parte opposta, quello che io desidero è che se c'è una legge a fare essa sia una legge generale. Questa legge non potete farla se non che dopo uno studio meditato, profondo e sicuro, affinchè sia un vero rimedio ai mali che deploriamo e non mai un atto di parzialità e di provocazione...

Voce a destra. Ma no! no!

CRISPI... contro coloro i quali colle leggi ordinarie potete colpire. Ricorrendo alle leggi eccezionali voi andrete ad inasprire gli stessi colpevoli, ad inferocirli, a sospingerli a maggiori reati. Questo, signori, non vorrei, e per evitare cotanto danno presi la parola nella presente discussione. Questo fu lo scopo e il desiderio mio parlandovi in questa occasione.

Il mio discorso è stato ispirato da un sentimento di equità e di patriottismo. Dovete rendermi questa giustizia: non ho pronunziata una parola la quale sia uscita dai termini parlamentari. Convinto delle ragioni che vi ho esposto, ho creduto che colla calma e colla tranquillità avrei potuto giungere ai vostri cuori. A quest'ora ciascuno ha fatto la sua convinzione, ma spero che le mie parole non saranno state dette invano, o che voi qualche cosa ricaverete dalle medesime.

Ho detto. (*Bravo! Benissimo! — Applausi a sinistra*)

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente domanda dal deputato Fossombroni ed altri:

« La Camera, considerando che sono 40 gli ordini del giorno stati presentati che dovranno essere svolti (*Movimenti*), riservando la parola al relatore, delibera di chiudere la discussione generale. »

Onorevole Pisanelli, ha la parola per un fatto personale.

PISANELLI. Io ringrazio l'onorevole Crispi delle parole cortesi e benevole che mi ha rivolte e sono lieto di essere il primo di quest'Assemblea ad attestare e riconoscere che il discorso dell'onorevole Crispi, la cui opinione sono pure discordi dalle mie, sia stato ispirato da un sincero patriottismo e che egli si è contenuto nei termini di quella serena discussione che è sempre utile e fruttuosa.

Però mi duole di dover rilevare che egli abbia inesattamente espresso il concetto da cui muoveva il mio discorso.

L'onorevole Crispi si è meravigliato che io fossi venuto in mezzo alla Camera italiana per proporre il sistema dell'ammonizione di cui egli ha deplorato gli effetti, specialmente quando l'ammonizione è prodigata a larghe mani, ed ha rilevato come l'ammonizione fosse posto fuori della società.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

Di questo suo rilievo potrei dubitare, imperocchè qualche Corte di cassazione ha sentenziato altrimenti. (*Interruzioni*)

Ad ogni modo la mia risposta è netta.

Sono io forse che vengo qui a proporre il sistema dell'ammonizione? Non c'era nella legge del 1865 e nella legge del 1871?

Trattando noi di una misura che deve essere applicata in alcune parti del regno, riconoscerà l'onorevole Crispi che sarebbe grave errore di modificare tutto l'organismo di una legge comune. Io accetto l'ammonizione come si trova nella legge generale; non la invento io.

Se dovessi porre la mano alla legge di pubblica sicurezza, forse mi dipartirei anche dal modo come oggi s'infligga l'ammonizione; ma oggi non si tratta di ciò. Debbo accettare l'ammonizione come il criterio col quale la legge italiana segrega e rende più soggetti alla limitazione della libertà alcuni individui i quali per il loro contegno si mostrano pericolosi per la sicurezza di tutto il paese.

Ma il mio concetto è uno solo. Quanto al giudizio contravvenzionale, quel giudizio che ora è dubbio a chi appartenga, poichè, se secondo alcune Corti di cassazione, è stabilito che debba darsi ai tribunali correzionali vi sono altre Corti le quali ritengono che appartenga sempre al pretore, riconoscendolo come l'unico ufficiale competente per le procedure che riguardano la pubblica sicurezza. Togliete siffatto conflitto, esso è il mio primo pensiero.

Il giudizio contravvenzionale, siccome è stabilito nella legge di pubblica sicurezza, ha un'applicazione incerta, poichè i magistrati stessi disputano in che modo si debba eseguire la legge; e quindi nascono frequenti conflitti tra l'autorità politica e l'autorità giudiziaria. Perciò io confortava la Camera a sostituire nettamente un altro contegno il quale, al tempo stesso che assicurasse il rigore della legge di pubblica sicurezza sottraendola a queste ambagi, fosse circondato da tutte quelle garanzie che sono indispensabili e che tutti vogliamo concedere anche a coloro che sono riputati pericolosi per la pubblica sicurezza.

Ora mi pareva che il contegno da me proposto rispondesse a questo fine, poichè non poneva in pericolo la forza della pubblica sicurezza, non pregiudicava le garanzie della libertà.

E tanto più mi induceva a questo concetto, inquantochè io reputo, e non è soltanto ad occasione di questa questione che manifesto la mia opinione, che la funzione che voi deferite al pretore o ad un tribunale in queste condizioni, è una funzione che

potete deferire ad un giudice, ma che, in realtà, non è una funzione giudiziale; si tratta di un giudizio, che è fuori delle ordinarie competenze e delle ordinarie attribuzioni, che le leggi consentono ai magistrati.

Questo è il mio concetto.

Io quindi sono tranquillo poichè non mi sento in nessunaparte meritevole dei rimproveri che mi sono stati rivolti dall'onorevole Crispi.

Una voce. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parlerà contro la chiusura.

L'onorevole Crispi ha la parola per un fatto personale.

CRISPI. Io non ho imputato all'onorevole Pisanelli di volerli dare la legge sull'ammonizione: dissi anzi che questa l'abbiamo con quella del 30 marzo 1865.

Quello che ho imputato all'onorevole Pisanelli è questo, che egli vuole affidare ad una Giunta tutta amministrativa quell'autorità che attualmente si esercita dal magistrato ordinario. In questo modo egli toglie l'unico rimedio al quale finora si è ricorso contro le ordinanze dei pretori, quello cioè di ricorrere alla Cassazione. L'onorevole Pisanelli vuol rendere amministrativo un provvedimento che alcune Corti di cassazione ritengono essere giudiziario, e tutti sanno che i provvedimenti amministrativi mancano non solo di garanzia, ma di quei rimedi legali, che possono temperare la durezza della pena.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura della discussione è appoggiata.

(È appoggiata.)

BRUNO. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUNO. Non ho chiesto veramente di parlare per domandare alla Camera la prolungazione di questa discussione; io non ho alcuna difficoltà di acconsentire alla chiusura, a condizione però che, prima di venire alla votazione, mi sia concesso di parlare per un fatto personale...

PRESIDENTE. Che fatto personale?

BRUNO. Permetta...

PRESIDENTE. Ella è iscritto; se la Camera non approva la chiusura, potrà parlare.

BRUNO. Dopo essermi adoperato con tutte le forze per evitare la presente discussione, la Camera comprenderà che non può essere nelle mie intenzioni prolungare ancora la discussione e passare a fare un discorso. Ma si comprenderà ancora facilmente che, dopo la pubblicazione ministeriale dei documenti, rilevandosi il perchè nel progetto della minoranza della Commissione figura il circondario del mio paese in modo offensivo, io sia costretto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

esprimere alcuni concetti sopra questi fatti, onde chiarire la verità.

Per conseguenza, io non ho alcuna difficoltà di acconsentire alla chiusura della discussione, a condizione però che mi sia riservata la parola per un fatto personale, prima che si venga alla finale votazione.

PRESIDENTE. Non c'è condizione, onorevole Bruno. Se vorrà parlare per un fatto personale, la Camera delibererà.

Metto ai voti la chiusura della discussione, riservando la parola all'onorevole relatore.

(La discussione è chiusa.)

DEPRETIS, relatore. Signori, io debbo anzitutto ringraziare i miei onorevoli amici che siedono da questo lato (*A sinistra*) della Camera, i quali hanno in grandissima parte difeso le proposte della maggioranza della Commissione. Li ringrazio anche delle benevole parole indirizzate al relatore, al quale hanno reso più facile il suo non facile compito.

Debbo anche rendere grazie agli avversari della Commissione e delle sue proposte, per la temperanza delle loro censure.

Io ho dovuto assumere un lavoro, permettetemi la frase, coatto. Per circostanze speciali, di cui i miei onorevoli colleghi della Commissione, me ne possono fare testimonianza, ricusando ogni altro il difficile compito, il più inetto di loro dovette assumerlo sulle povere sue spalle.

Io debbo poi rivolgere una preghiera a tutti quanti i miei onorevoli colleghi ed agli onorevoli ministri. Dovrò esprimere opinioni molto diverse da quelle che furono manifestate dai miei oppositori. Sarò forse anche costretto a pronunziare severi giudizi. Io invoco la loro indulgenza. Valgami il lungo, se non fruttuoso, studio da me compito, e valgami la buona volontà e la buona fede che io credo non mi sarà contrastata da nessuno; le mie possono essere opinioni e giudizi azzardati, ma sono pronunziati da un uomo che non parla, se non è profondamente convinto.

Prima, o signori, di riassumere i diversi punti della questione e, per debito di ufficio, rispondere alle obiezioni che mi furono fatte, mi corre l'obbligo di dare notizia brevissimamente alla Camera di alcune petizioni e di alcuni telegrammi che mi furono inviati dalla Presidenza, e che, secondo l'abitudine, si annunziano dal relatore prima che la discussione sia chiusa.

La Commissione non ha potuto prendere su queste petizioni una deliberazione, ed io non farò quindi che annunziarle così come pervennero nelle

mie mani, affinchè anche di questo fatto sia tenuto conto dalla Camera.

Queste petizioni sono le seguenti:

Il Consiglio comunale di Regalbuto, affermando le buone, anzi buonissime condizioni del comune nei riguardi della pubblica sicurezza, ricorre alla Camera onde voglia prescindere dal votare la legge dei provvedimenti eccezionali di sicurezza pubblica, e presa l'occasione di questa sua domanda inviata alla Camera, fa pure l'istanza affinchè quel comune sia, secondo portano i più naturali suoi interessi, staccato dal circondario di Nicosia ed aggregato al circondario di Catania.

BRUNO. Povera occasione! Domando la parola.

DEPRETIS, relatore. Non sono io che l'ho creata. Io non faccio che riferire.

La stessa domanda viene presentata da diversi consiglieri comunali del comune di Centuripe. Io non ripeto le due domande identiche fatte in questa petizione per non far sorgere un secondo fatto personale.

Il Consiglio comunale di Agira fa anch'esso la stessa istanza pel rigetto delle proposte di legge, ed aggiunge, anzi reclama una modificazione nell'ordinamento dei militi a cavallo.

Un'adunanza dei cittadini di Sciacca fa la stessa domanda limitandola, ben inteso, al rigetto della legge.

Una numerosa adunanza di cittadini di Palermo ha inviata allo stesso intento una petizione a stampa a noi tutti stata distribuita, e sulla quale credo inutile diffondermi.

Il comune di Santo Stefano di Camastra fa la stessa domanda.

Infine 258 cittadini di Acireale chieggono che la legge sui provvedimenti straordinari non sia votata dalla Camera.

Oltre queste petizioni dall'ufficio di Presidenza furono inviati alla Giunta diversi telegrammi. Alcuni riguardano la città di Catania, e provengono uno dal circolo dei cittadini di Catania i quali chiedono che sia dato atto della protesta contro certe affermazioni del consigliere delegato della prefettura di Catania, ed altro dal collegio degli avvocati e dal collegio dei procuratori della stessa città i quali fanno la stessa domanda. Su questi telegrammi è inutile che io aggiunga parola avendone ieri parlato l'onorevole Longo.

La cittadinanza di Corleone, con un dispaccio inviato al nostro onorevole collega Paternostro, fa pure istanza perchè sia respinta la legge per i provvedimenti di sicurezza pubblica. L'istanza è firmata

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

da distinti proprietari che appartengono a quel circondario.

Voci. Come lo sa?

DEPRETIS, *relatore.* Signori, ho qui i nomi; sono stato in Sicilia, ed ho buona memoria.

Del resto, ecco i nomi: barone Cammarata, marchese Firmaturi, cavaliere Giuseppe Bentivegna, Giuseppe Palumbo, dottore Rosario Restivo il presidente della società operaia.

Così un altro dispaccio da parte del Consiglio comunale di Acireale fa colla stessa protesta contro le affermazioni del consigliere delegato di Catania e la stessa istanza, un'adunanza dei cittadini di Noto; e infine furono pure trasmessi alla Commissione due altri documenti. Uno è un telegramma della Giunta municipale di Catanzaro, la quale, commossa alla notizia di un'interpellanza contro gli arbitri del prefetto Sensales, esprime al Governo la sua dispiacenza, e la commozione del pubblico per gli attacchi ingiusti, tributando la pubblica opinione omaggio di gratitudine al commendatore Sensales per la ridonata tranquillità alle campagne, alla sua imparzialità e fermezza espressa in tutti gli atti della sua amministrazione.

Finalmente fu anche inviato alla Commissione una circolare ed alcune lettere della sotto-prefettura di Acireale, di cui la Camera mi permetterà di non darne lettura, poichè forse le farei perdere assai tempo.

Con queste lettere il sotto-prefetto di Acireale intima alle rappresentanze comunali di quel circondario di astenersi dal manifestare la loro disapprovazione contro la legge di pubblica sicurezza. (*Si ride*)

Voci. Le legga! le legga!

DEPRETIS, *relatore.* Se insistono, ne darò lettura. La lettera è questa:

« Acireale, 31 maggio 1875.

« Sottoprefettura del circondario d'Acireale — Riservata e confidenziale. (*Naricà*) — Intitolazione: *Mene sovversive.*

« La pubblicazione dei documenti relativi alla mafia nelle provincie siciliane mise alla luce un rapporto della prefettura di Catania, nel quale, scrivendo del circondario d'Acireale, dimostrava come per l'indole tranquilla e per la bonarietà proverbiale dei suoi abitanti, la mafia aveva avuto agio d'estendersi come quella che usa imporsi a gente tranquilla e dabbene. Nel precitato rapporto aggiungevasi la lista dei maffiosi, allegato C, designandoli come realmente sono, cioè colpiti di condanna o di ammonizione.

« Per chi sa leggere la grammatica italiana, nulla si scorge in questo documento che possa qualificarsi contrario al vero e lesivo della dignità degli abitanti del circondario. Però ciò non entra nell'intendimento di coloro che promuovono l'agitazione come strumento d'influenza indebita. Quindi un'agitazione or palese, or coperta si è manifestata in alcuni comuni e massimamente nel capoluogo precitato. A tale insolito atto e per l'interpretazione che quei bassi agitatori danno al documento di cui sopra è parola, sentenziano essere il circondario tutto offeso perchè qualificato di maffioso e peggio, essere ciò una preta calunnia della prefettura di Catania che emise il rapporto e del cavaliere Tarichioni chè lo firmò.

« Intanto che l'agitazione si aggira nei bassi fondi sociali e cerca, snaturando la grammatica, d'interpretare il documento in modo tutto suo, il sottoscritto credette savio consiglio di lasciar passare inosservati gli sforzi di coloro che, nel mentre si fanno vendicatori della dignità di tutto un circondario che nessuno ha pensato mai d'offendere, in sostanza, e forse senz'accorgersene, fanno la causa della mafia; ma ora che l'audacia di questi strani difensori tenta con lettere e con circolari di trascinare i municipi del circondario nel concetto di vituperare l'ufficio più nobile e più elevato della provincia qual è quello della prefettura, lo scrivente stima suo imprescindibile dovere di opporsi coi modi della legge a tanta anarchica irriverenza. (*Si ride a sinistra*)

« Ad evitare adunque spiacevoli conseguenze, si affretta chi scrive di significare ai signori sindaci che la legge, autorevoli pareri del Consiglio di Stato e le circolari del Ministero 8 novembre 1867, 27 settembre 1871, 28 maggio 1872 chiaramente ed in modo assoluto inibiscono ai Consigli comunali e provinciali di trattare questioni di politica, come quelle che hanno il loro naturale sviluppo in più ampia ed autorevole sede, qual è il Parlamento.

« Stando così le cose, s'interessano i signori sindaci a proibire in seno ai Consigli qualunque manifestazione di simil genere.

« Si attende un cenno di risposta. »

Voci. Il nome!

Una voce. Agnetta!

Una voce dal banco dei ministri. È un siciliano. DI SAN DONATO. E Fortuzzi di dov'è? Noi non mandiamo la patria dell'impiegato.

DEPRETIS, *relatore.* Qui ce n'è una seconda del 1° giugno, ed una terza del 2 giugno. La prima è diretta al sindaco di Acireale, e si esprime così:

« È con vero rincrescimento che ho appreso la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

scandalosa discussione che ella con inqualificabile debolezza permise si elevasse ieri sera in seno a codesto Consiglio comunale, e ciò malgrado il divieto della legge e delle disposizioni governative che io le comunicava con nota circolare, n° 47, gabinetto.

« Non mi soffermo ad accennare neanche di volo all'ignobile linguaggio ed ai capziosi argomenti di taluni consiglieri, che, fortunatamente per la dignità del Consiglio composto di ottime persone, si contano a dito.

« Solo mi pregio significarle che, ad ovviare ad inconvenienti che la sola sua fermezza ed il sincero attaccamento al Governo ha il dovere di evitare, la prevengo che, avvalendomi delle facoltà concesse dall'articolo 81 della legge comunale e provinciale, all'avvenire interverrò personalmente nelle sedute consigliari. » (*Harità a sinistra*)

Ed infine ce n'è una che ha lo stesso indirizzo.

« Continuano i conciliaboli e le meschine agitazioni di due o tre consiglieri per l'ormai famosa protesta avverso il rapporto della prefettura di Catania sulla mafia, e quello che più duole allo scrivente si è il vedere la S. V. alla testa di questa microscopica crociata. Ella assumendo un mandato che il Consiglio non le ha accordato, perchè niuna deliberazione emise nella sua seduta del 31 maggio, dice cosa non conforme al vero nel suo telegramma al deputato locale, telegramma che il sottoscritto, a conferma del suo dire, ha qui acchiuso e trasmette per copia. Il signor sindaco dimentica che, oltre alla sua qualità di funzionario municipale, è anche ufficiale del Governo, e quindi mette lo scrivente nella dura necessità di riferire a chi di diritto sulla di lei condotta politica. »

VIGO-FUCCIO. (*Rivolgendosi al ministro per l'interno*) Era appunto su questo che io volevo interrogare l'onorevole ministro dell'interno, locchè non potei.

Una voce dal banco dei ministri. È Agnetta, il sotto-prefetto?

COLONNA DI CESARÒ. (*All'onorevole Depretis*) Ho avuto io questa mattina lettera dal sindaco di Palermo.

DEPRETIS, relatore. Mi si dice che il sindaco di Palermo ha mandata una lettera...

PRESIDENTE. La Presidenza non ha ricevuto altro documento che quello che ha trasmesso all'onorevole Commissione: personalmente io non ho avuto lettera alcuna, e la Segreteria, per quanto mi ha riferito, non ha neppure ricevuta veruna lettera.

DEPRETIS, relatore. Dopo che mi sono liberato di questo incartamento, mi si permetta di dire brevi

parole sopra un punto che non posso lasciare senza una spiegazione.

Nella discussione si è affermato, principalmente dai signori ministri, che furono fatte vivissime istanze alla Commissione perchè affrettasse il suo lavoro e lo presentasse al più presto alla Camera. Io non so, a quest'ora, se la presentazione della relazione sia giudicato un avvenimento fortunato; ad ogni modo il relatore ha fatto il suo dovere. Ho indicate nella relazione le diverse epoche in cui alcuni documenti pervennero alla Commissione.

Quanto alle sollecitazioni, io debbo aggiungere che, fin dopo le feste di Pasqua, nessuna parola, nessuna domanda, nessuna sollecitazione venne fatta al relatore. Non so se alla Commissione, ma al relatore no. Solamente verso la metà di aprile, ad un dipresso, l'onorevole presidente del Consiglio mi ha sollecitato, perchè il lavoro fosse compiuto e la relazione fosse presentata. Promisi la presentazione del lavoro per la fine di quel mese, ed al primo di maggio fu convocata la Commissione per udire la lettura della relazione.

Che se, o signori, le discussioni della Camera, se altre gravi ed importanti incombenze dei miei onorevoli colleghi hanno impedito che il lavoro meschinissimo (*Voci. Tutt'altro!*) del relatore fosse approvato dai suoi colleghi immediatamente, di questo prego la Camera di non volerlo ascrivere a mia colpa, e nemmeno di volerlo ascrivere a colpa della Commissione.

Io dichiaro che quanto sta dichiarato nella relazione è la espressione dell'opinione della maggioranza della Commissione; il lavoro fu da essi approvato; però quando alcuno di voi, indirizzando la sua parola al relatore, volesse identificare le opinioni sue con quelle espresse nella relazione, debbo avvertire che in qualche rarissimo caso potrebbe essere in errore.

Ora comincerò dal punto più importante della questione, sul quale sarebbe stato per me impossibile il serbare il silenzio, cioè a dire sulla costituzionalità di questa legge.

L'altro giorno, l'onorevole collega Donati con molta cortesia di parole, di cui gli sono grato, ed oggi l'onorevole Pisanelli, preso argomento da alcune parole della relazione, qua e là raccolte, affermarono che in fine questione vera di costituzionalità in questa legge non vi era; poteva esservi questione di apprezzamento; ma, date le massime dichiarate nella relazione, pareva che vera questione di costituzionalità, in occasione di questa legge, non si potesse sollevare.

Io, o signori, non sono avvocato, e non pretendo parlare da avvocato.

Non mi sorrida, onorevole Donati; ho gettato la mia toga alle ortiche 40 anni fa, cosicchè ho rinunciato persino al titolo, quantunque me lo vogliano dare per forza.

Ma, in questo caso, bisogna che anch'io tiri fuori un adagio legale, che è la massima di Celso: *In civile est nisi tota lege perspecta judicare, aut respondere*. Arguisco quindi che i miei onorevoli colleghi non hanno voluto esaminare in tutto il contesto quanto venne esposto nella relazione. Sarò stato un infelice scrittore come sono poco abile oratore; però, a quello che ho mancato posso ancora supplire. Spiegherò, se non altro, ben chiaro, le mie idee, e le mie opinioni.

Io credo che siamo proprio in un mondo diverso, poichè io credo invece che la questione di costituzionalità sia, in questa legge, la questione principale. (*Segni di assenso a sinistra*) Invece di esaminare le mie parole scritte alle pagine 39 e 42, dove si parla del controprogetto della minoranza della Commissione, se i miei onorevoli contraddittori vogliono esaminare il primo capo, e massime le riserve fatte alla pagina 4, dove si accenna ai soli rarissimi casi, più di fatto che di diritto, in cui, a mio avviso, si viene ad oltrepassare lo Statuto e a dipartirsi per brevissimo tempo dalle sue disposizioni, vedranno che sulla questione costituzionale siamo interamente discordi.

Forse, o signori, sono ancora un po' arretrato nelle mie idee, e potrebbe dirmelo l'onorevole mio amico Ferrari; le mie idee cominciano a diventare vecchie; io le dichiarava 27 o 28 anni fa, e l'onorevole mio amico Ferrari mi avrebbe potuto avvertirmi che è passato quel tale stadio alla fine del quale certe idee tramontano e altre idee spuntano sull'orizzonte.

Ma io, cosa volete, io, peccatore ostinato, persisto ancora, e mi valgo della massima di un uomo che pure di politica se ne intendeva qualche cosa, cioè di Niccolò Machiavelli. Io veggio compiersi certi fatti, disegnarsi certe tendenze che mi mettono in grande apprensione; non voglio entrare nei particolari, e cominciare un'analisi, che mi farebbe divagare troppo fuori dell'argomento; ma è sembrato a me che oggi più che mai è opportuna la massima che bisogna *ritirare le cose ai loro principii*. Io sono, ve lo dichiaro francamente, io sono, su questa questione, un peccatore impenitente.

Nel 1848 io ho resistito ad una legge di pieni poteri, che era stata messa avanti dalla parte più avanzata della Camera subalpina; questa legge era

acclamata, applaudita dalle popolazioni; siamo rimasti non so se 45 o 46 di tutta la Camera subalpina che, dichiarandola incostituzionale, ci siamo astenuti dal voto; e dubito molto se nei miei voti parlamentari ce ne sia uno solo che abbia mai fallito a questa fede ed a questo principio!

Io lo dichiaro francamente: non adoro il dio-Stato; io ricuso anzi assolutamente la mia adesione a questo culto.

Non ammetto quindi la onnipotenza parlamentare e legislativa; per me, il *Caveant consules!* ed il *Salus populi suprema lex esto*, per me la massima che il Parlamento può fare tutto, meno il cambiare l'uomo in donna, per me tutte queste massime contano poco!

Io credo, con un illustre pubblicista, che le costituzioni politiche, nella loro varietà infinita, si possano dividere in due grandi categorie: una categoria è di quelle subordinate al diritto naturale, ed un'altra è di quelle che lo trascurano, lo disconoscono; io non riconosco ai legislatori il diritto di collocarsi al disopra del diritto naturale.

Io non voglio sviluppare questa teoria; l'onorevole Vigliani mi accenna che sarebbe una discussione teorica molto lunga. Mi restringo in poche parole, e dico che per me il diritto individuale fornisce la sola idea possibile della libertà, perchè solo dà l'idea di una legge anteriore obbligatoria e limitativa del potere e dell'arbitrio anche del legislatore.

Una voce. E gli economisti?

DEPRATIS, *relatore*. Io non so come la pensino gli economisti; dico quello che penso io, e credo che sia diviso dalla maggioranza della Commissione.

Perciò, o signori, io leggo gli articoli dello Statuto così come sono concepiti, e li interpreto e li applico secondo i principii di quei pubblicisti che mi pare siano della sola scuola che sta sulla via retta; secondo i principii di quelli che non accettano (per dare un esempio e per fare un confronto) la definizione del diritto di proprietà, come era stato indicato alla Convenzione da Massimiliano Robespierre, il quale diceva che la proprietà è il diritto di godere di quella parte dei beni che sono assicurati dalla legge.

Io credo che questa massima sia invece sovversiva. Io credo che il diritto della libertà e della proprietà, ossia del lavoro, siano anteriori alle leggi positive. Il diritto alla libertà individuale è il solo che non ha bisogno di dimostrazione filosofica, non ha bisogno di commenti; questo diritto, come è garantito nello Statuto dall'articolo 26, non può essere pregiudicato dalla seconda parte dell'articolo stesso, che dice: « Nessuno può essere arre-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

stato o tradotto in giudizio se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive. » Formola viziosa, e che potrebbe pregiudicare un diritto imprescrittibile e inalienabile.

La legge può determinare in che modo debba essere amministrata la giustizia, quali debbano essere le pene, le procedure e le forme dei giudizi: ma non può distruggere o menomare il diritto. Se non che l'articolo 26 trova il suo complemento nell'articolo 68 e seguenti, dove è stabilita nel patto fondamentale del regno l'istituzione dell'ordine giudiziario.

All'articolo 70 è proclamata e sancita senza distinzioni e senza restrizioni la massima fondamentale, che nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali, e che non potranno più mai, in nessun caso e in nessun tempo, chè tale è il senso dello Statuto, essere istituite nè Commissioni, nè tribunali straordinari.

Se noi pensiamo, signori, al modo con cui in casi simili è stato interpretato quest'articolo del nostro Statuto (del resto conforme alle costituzioni di altri paesi), noi veniamo a veder chiaramente, che con questa legge, così come venne proposta dall'onorevole ministro, così come verrebbe modificata dall'onorevole Pisanelli, queste disposizioni, che sono la parte più essenziale della nostra legge costitutiva, vengono apertamente violate.

Ed io, dopo avere esposto nella relazione quel che si ritene nei primordi del risorgimento nazionale, mi permetterò di citare un solo esempio, un esempio di Francia, ma in un momento in cui lo spirito di libertà era ancor vergine e vivo, cioè due anni soli dopo la rivelazione del 1830, nel 1832. Mi pare che l'esempio venga proprio a proposito al caso nostro.

Parigi era stata dichiarata in istato d'assedio. In forza del decreto imperiale del 1811, articolo 104, dichiarato lo stato d'assedio, i reati erano deferiti ai tribunali militari. Il signor Geoffroy fu arrestato colle armi alla mano sulle barricate, tradotto davanti ad un tribunale militare e condannato nel capo. Ricorse alla Cassazione, e la Corte di cassazione di Francia colla sua sentenza del 19 giugno dichiarò, che in forza dell'articolo 53 della Carta costituzionale i tribunali militari non erano competenti, e mandò al tribunale correzionale di procedere contro il signor Geoffroy a tenore di legge.

Sono queste, o signori, le teorie che io difendo ancora, queste che io vorrei vedere seguite dall'attuale Governo appunto in questi momenti, in cui certi atti bene o male interpretati cominciano a gettare il dubbio e lo sconforto negli animi nostri.

Ritiriamo, signori, le cose ai loro principii, e siamo più che mai severi su questa questione di legalità e di costituzionalità. (Benissimo! *a sinistra*)

E poichè l'onorevole Donati ci ha invitati a leggere ciò che sta scritto sopra la porta delle carceri della città di Genova, dove è scolpita la parola *Libertas*, bisogna che io dichiaro francamente che il concetto della libertà delle nostre antiche repubbliche oligarchiche, come il concetto dell'antichità, non è quello a cui io possa prestare la mia adesione. (Bravo! *a sinistra*)

Io fui educato con altre aspirazioni, sotto altri influssi, con altri principii, ed a questi principii io, devoto alla monarchia costituzionale, credo, nel suo interesse e nell'interesse del paese, di dover rimanere fedele. Molti di noi, usciti dalla stessa scuola, non possiamo dividere l'unità della nazione dalla sua libertà.

Chi ha veduto Genova avrà osservato una memoria posta a fianco di quella stessa porta ove sta scritto *Libertas*; è una torre sulla quale fu posta una lapide marmorea che dovrebbe dire: « In questa torre si segò la gola Iacopo Rufini per amore di libertà. » Questa è la libertà a cui resteremo devoti. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

Dunque fra di noi vi è realmente non solo una sfumatura ma una grave differenza di principii. E qui io debbo dire una parola in risposta ad una frase ripetuta ad ogni tratto e che potrebbe metterci in apprensione, se meno sicura fosse la nostra coscienza, meno chiaro il concetto della nostra opposizione, meno buona la causa che difendiamo.

Si dica: ma, o signori, qui non si tratta di toccare alla libertà, si tratta di togliere la libertà ai malfattori. Non è questa una questione costituzionale, è una questione di sicurezza pubblica, e null'altro. Noi ferire la libertà? Non crediatelo, è lontanissimo il nostro pensiero dal portarvi la più piccola offesa; noi vogliamo colpire i tristi, solamente i tristi.

Ma anche noi vogliamo colpire i malfattori e i tristi. E chi non vorrebbe colpirli? Ma qui viene la domanda: chi sono i tristi?

Questa è la questione, e anche qui, mio malgrado mi corre alla mente una massima del gius comune che io veggo dimenticata, ed è questa: *unusquisque praesumitur bonus donec probetur malus*.

Ma i tristi, o signori, sono quelli soltanto che nelle forme, e colle prove riconosciute dalla legge penale sono giudicati tali. Ma i tristi che si qualificano con una legge di sospetto sono veramente tristi? Il sospetto equivale alla prova?

È solo la magistratura che deve essere deposita-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

ria dell'onore, della vita, delle sostanze, della libertà dei cittadini, mai il potere politico.

Ma l'onorevole guardasigilli non ha, se la memoria non mi falla, non ha egli stesso, nella relazione sul progetto di Codice penale, affermato che questa categoria dei *sospetti* meritava di essere cancellata dai Codici penali, e che l'avere disposizioni nei Codici moderni che riguardino i *sospetti* era un'offesa alla moderna civiltà?

E noi ci mettiamo allegramente su questa via e ci mettiamo a correre proprio a gonfie vele in un mare così pericoloso?

Capisco, ci sono argomenti per giustificare le più strane proposte.

Simone di Monforte, nella persecuzione degli Albigesi (paragono le piccole cose alle grandi) incitava i suoi soldati al macello; gli fu osservato che vi potevano essere dei credenti, ed egli rispose: non importa il Signore lì...

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Dieu choisira le siens.

DEPRETIS, *relatore*... sceglierà i suoi. È il caso di dire:

Purchè il reo non si salvi, il giusto pera
E l'innocente...

Ma noi non vogliamo andare, o signori, per questa strada pericolosa.

Ad un'altra osservazione dell'onorevole ministro io debbo dare una qualche risposta. L'onorevole ministro diceva: ma credete voi che i funzionari non abbiano usato tutti i mezzi di repressione posti a loro disposizione? Ma non sono essi interessati, quanto altri mai a svellere il malandrino, a distruggere le bande? Non dipende da questo risultato l'avvenire di tutta la loro carriera? E l'onorevole Castagnola, facendo un preventivo commento alle parole dell'onorevole ministro, aveva detto: le popolazioni non vogliono le leggi eccezionali, ma le autorità le reclamano. Ma io domando: chi è che ha più interesse nel volere le leggi eccezionali se di essa evvi veramente bisogno? I funzionari e le popolazioni, le quali, ove fossero necessarie, ne risentirebbero il maggiore e più diretto vantaggio?

Ma, signori, non avete voi anche qui dentro una eletta rappresentanza delle popolazioni di alcune fra quelle provincie che più di qualunque altra dovrebbero essere interessate nell'approvazione di questa legge, perchè più infestate dai malfattori? Ebbene, questa rappresentanza è favorevole alla vostra legge? Lo è mai stata? No, non lo è, e non lo è stata mai.

Ecco, o signori, il ragionamento apparentemente logico che si fa dai sostenitori della legge. Si dice:

è innegabile, e lo dice la stessa Commissione, che alcune provincie sono turbate per un numero eccessivo di reati.

L'onorevole mio amico Crispi nel suo eloquente discorso ha sostenuto, che l'aumento del numero dei reati cresce dappertutto; e che l'accrescimento è conseguenza di certi mali che non si possono togliere coi provvedimenti che voi volete far adottare.

Ma, a parte tale questione. Voi dite: queste provincie sono infestate dal malandrino; il Governo è il principale responsabile della sicurezza pubblica; il Governo dichiara di avere inutilmente impiegati tutti i mezzi che le leggi vigenti pongono a sua disposizione; dichiara che questi mezzi sono insufficienti, ne chiede dei nuovi. Volete voi assumere la responsabilità di negare al Governo questi mezzi?

Ma infine, si dice, in che cosa consistono questi mezzi?

Consistono nell'arrestare in via economica, ossia a volontà dell'autorità politica, senza intervento del potere giudiziario, e che consistono nello infliggere una pena senza giudizio. Non so se le ultime proposte contengono anche la facoltà al Governo di violare il domicilio dei cittadini. Ai tribunali ordinari si sostituiscono delle Commissioni che non sono un corpo giudiziario, ma che offrono sufficienti garanzie.

Io oppongo sempre a questa misura l'eccezione d'incostituzionalità.

Ma ci sono altre osservazioni a fare.

È egli vero, signori, che le leggi attuali non danno sufficienti mezzi di repressione al Governo?

Io ho esaminato un poco addentro le leggi attuali e credo che di facoltà il Governo ne abbia già troppe.

Quali sono queste facoltà?

Il Governo può far arrestare e condannare un cittadino con molta facilità. L'autorità di pubblica sicurezza fa la sua denuncia al pretore, il pretore ammonisce. L'ammonizione, secondo la pratica attuale, è un provvedimento amministrativo. La giurisprudenza non è fissa su questo punto. Abbiamo una sentenza della Corte di cassazione la quale stabilisce che quando l'ammonizione è accompagnata da un precetto, essa non è più un atto del potere amministrativo, ma diventa un atto del potere giudiziario.

Fatta l'ammonizione, viene il giudizio di contravvenzione, e il condannato per contravvenzione può essere sottoposto al domicilio coatto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

La procedura è spiccia, e la condanna al domicilio coatto assai facile.

Dunque i mezzi legali non mancano.

Ma qui vengono diverse questioni sulle quali è bene soffermarci.

Come si fa ad accertare il giudizio di contravvenzione, se l'ammonizione non è accompagnata da un precetto? Pare a me quasi impossibile per le molteplici categorie di sospetti, se, all'atto dell'ammonizione, il pretore non dà alcuna norma alla condotta dell'ammonito. Senza il precetto, la contravvenzione è accertata in modo affatto arbitrario.

Ora, io domando: come fa il giudice ad accertare la contravvenzione all'ammonizione, quando si tratta degli ammoniti compresi fra i sospetti di furto di campagna o di pascolo abusivo? Dovrebbe seguirsi una norma simile. Ed è perciò, signori, che la Commissione, seguitando il concetto di mettere il cittadino sotto l'autorità dell'ordine giudiziario e sotto l'impero delle leggi comuni, come quelle che sono, checchè si voglia dire, le sole con cui si può mantenere l'ordine nella società, e ripristinarlo quando sia interrotto, per quanto spiaccia ad alcuni dei nostri colleghi, la Commissione non ha potuto a meno che fare alcune proposte in questo senso.

Io credo che, usando dei poteri che il Governo ha in mano, ha mezzi larghissimi per assicurare la quiete pubblica.

Si è detto (ed è un'obiezione stata fatta), che i pretori molte volte non ammoniscono.

Ma, signori, quest'asserzione è contraddetta dai fatti. Vedete le relazioni dei procuratori generali: si lodano dell'opera dei pretori. Vedete quello che dicono gli stessi procuratori generali alle autorità amministrative: raccomandano di procedere parcamente e con maggior giudizio in fatto di denunce per l'ammonizione.

E sapete quello che risultò alla vostra Commissione, sia leggendo gli atti dell'inchiesta parlamentare fatta in Sicilia nel 1867, come dalle deposizioni fatte nel suo seno da alcuni ragguardevoli personaggi che ella si credette in debito d'interrogare? Sapete quale è la conseguenza a cui è dovuta venire? La conseguenza è questa, che, come l'ha già notato l'onorevole Crispi, una delle cause più potenti che hanno aumentato il malandrino in alcune provincie del regno, è stata appunto la sovrabbondanza delle ammonizioni. Di questo fatto, signori, quando la Camera lo desiderasse, io potrei addurre le prove.

Sicchè non è la legge attuale che manchi, o signori.

Ma io su questo punto dovrò ritornare più avanti.

Pregherei adesso la Camera di volermi dare un breve riposo.

PRESIDENTE. Riposi pure.

(Segue una pausa di alcuni minuti.)

L'onorevole Depretis ha facoltà di riprendere il suo discorso.

DEPRETIS, *relatore*. Prima di ritornare sull'insufficienza dei mezzi di cui può disporre il Governo per conservare o ripristinare la sicurezza pubblica, io debbo arrestarmi un istante sopra una questione affatto diversa. Si è sostenuto da parecchi oratori, ed ultimamente, ma solo ultimamente, anche dagli onorevoli ministri, che la legge che noi stiamo discutendo non è una legge speciale, non riguarda piuttosto una che un'altra provincia, piuttosto una che un'altra regione d'Italia, ma è una legge generale dello Stato. Io accetto questa dichiarazione, senza però cancellare nè modificare nella mia relazione le dichiarazioni alquanto diverse che erano state fatte precedentemente dagli onorevoli ministri; ma siccome, posta la questione in questi termini, la maggioranza della Commissione non avrebbe dovuto estendersi sulle condizioni della sicurezza pubblica in Sicilia, ma piuttosto su tutte indistintamente le provincie del regno, e la Commissione avrebbe in certo modo non esattamente adempito al suo mandato, così io debbo dirne qualche cosa.

La Commissione rilevò che negli uffici della Camera una legge eccezionale di sicurezza pubblica applicabile a tutto lo Stato era respinta quasi ad unanimi voti; vi fu qualche voto solingo, ma di uffici che approvassero la legge da applicarsi a tutto lo Stato, non ve ne fu nessuno.

Ancora più decisa poi questa opinione si manifestò nel seno della Commissione.

Dirò di più; i nostri onorevoli colleghi della minoranza della Commissione erano ancora più fermi, di quelli che appartenevano alla maggioranza, nel respingere il concetto di una legge eccezionale di pubblica sicurezza da applicarsi indistintamente a tutte le provincie del regno, e questa loro opinione era così ferma, così assoluta che, mentre alcune delle proposte del Ministero venivano accettate dalla maggioranza della Commissione come provvedimento, quantunque gravissimo, generale (faccio riserva ben inteso del mio voto, e l'onorevole ministro avrà veduto che la relazione fa questa riserva), eppure la minoranza della Commissione recisamente respinse anche quelle proposte quando, non ad alcune speciali provincie da indicarsi per legge, ma a tutte le provincie dello Stato avessero dovuto applicarsi.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

Io rispetto il giudizio della minoranza della Commissione, la quale adesso

Per correr miglior acqua alza le vele;

ma tengo a constatare il fatto che, come legge generale applicabile a tutto lo Stato, le proposte del Ministero ebbero la quasi unanime disapprovazione della Camera raccolta nei suoi uffici, e l'unanime disapprovazione della Commissione. Come poi la maggioranza della Commissione poteva non ritenere che questi provvedimenti fossero unicamente presentati nell'intenzione di applicarli ad alcune provincie della Sicilia? Sentite da quali dati abbiamo desunto, e dovevamo desumere, la nostra opinione.

La Commissione fino dalla sua prima seduta ha indirizzato al Governo, col mezzo della Presidenza della Camera, una domanda, ai ministri dell'interno, della giustizia e della guerra per avere comunicazione dei rapporti delle autorità amministrative, giudiziarie e militari che avessero attinenza alla legge proposta.

Quali furono i documenti inviati?

L'onorevole ministro della guerra significò che i documenti sarebbero pervenuti alla Commissione col mezzo del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno presentò infatti tutte le relazioni provenienti dai comandanti militari. Ora tutte queste relazioni non si riferiscono che alle provincie di Sicilia e sono tutte della stessa persona.

L'onorevole guardasigilli comunicò un compendio delle relazioni che erano a lui pervenute dalle autorità giudiziarie, e questo grave documento, che compendia in una le diverse relazioni pervenute al Ministero, la Commissione ha creduto di doverlo pubblicare.

Questa pubblicazione non mi pare abbia destato nessuna apprensione, perchè, mentre si sono sicuramente affermate delle gravi cose di cui io non sono tenuto a rendermi mallevadore, si sono dette anche delle consolanti verità.

E giacchè l'onorevole mio amico Crispi su questo stesso tema ha dato lettura di una lettera del procuratore del Re al sindaco di Castrogiovanni, mi si permetta di citare quella parte del documento ministeriale ove si parla dei proprietari di Sicilia di cui si è discusso molto in questo giorno, e di cui si è anche confuso il nome molto facilmente con quello di mantengoli, senza troppo fare quella distinzione assai opportuna dell'onorevole Longo, che di questi mantengoli ce ne sono due categorie delle quali una almeno sarà probabilmente la più numerosa, massime attenendosi al rapporto comunicatoci dall'onorevole guardasigilli: sono i mantengoli per forza e per necessità, ma senza dolo, perchè non possono

fare a meno di sussidiare i malfattori per non esporsi a troppo grande iattura.

Aggiungo di poi che, dai rapporti comunicati dall'onorevole guardasigilli, non risulta che la popolazione sia indifferente; essa lo è quando la forza pubblica manca, o per la sua debolezza non può tenere il campo contro i malandrini; ma abbiamo anche l'esempio di un sindaco, quello di Sommatino, il quale, avvenuto un ricatto, inseguì immediatamente i malfattori colla guardia nazionale, e liberò il ricattato.

Altro esempio di diversi fratelli che attaccarono i malandrini, uno ne uccisero, altri ferirono e fugarono.

Non bisogna dunque credere che questo terrore abbia dominato tutti gli spiriti.

Seguitando il mio argomento, e chiudendo la parentesi, dirò che il documento comunicato dal guardasigilli e che riassume rapporti delle magistrature, non si riferisce che alla Sicilia.

Ma vi ha di più. L'onorevole guardasigilli ha comunicato alla Commissione altri 57 rapporti di procuratori generali. Ebbene di questi 57 rapporti non ce n'è nemmeno uno che non si riferisca alle provincie siciliane.

I soli dati che non si riferiscano alla Sicilia sono quelli che riguardano la giurisprudenza dei tribunali nell'applicazione della legge di sicurezza pubblica, perchè essendovi una sola Corte di cassazione in Sicilia, fu necessità raccogliere le sentenze delle altre Corti.

Dunque i documenti del ministro della guerra riguardano tutti la Sicilia, quelli del ministro di grazia e giustizia riguardano tutti la Sicilia; quanto a quelli presentati dal ministro dell'interno su 43 o 44 rapporti ce ne sono 36 che riguardano la Sicilia, e ce ne sono 6 o 7 che riguardano le altre provincie d'Italia. E come volete che la Commissione andasse in un'opinione diversa, e non ritenesse che questa legge riguardava più specialmente la Sicilia?

Vi ha però un'altra ragione per la quale la Commissione ha seguito questo sistema.

Si tratta di una legge eccezionale, e si tratta di vedere se coi mezzi ordinari la sicurezza pubblica può essere ristabilita: una volta dimostrata la sufficienza dei mezzi ordinari per la Sicilia, la questione era risolta per tutta Italia.

Cosicchè non si faccia colpa alla Commissione di avere più specialmente fermato le sue osservazioni sulle condizioni della sicurezza pubblica in Sicilia.

Quanto al carattere generale della legge io capisco che il Ministero, vedendo l'impressione generale e terribile (mi si permetta la parola) prodotta

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

dalla pubblicazione dei documenti, abbia modificato un po' il suo *modus agendi*. (Il ministro dell'interno fa segni negativi)

Non lo crede, onorevole Cantelli? Vedrà che potrò dimostrariglielo...

CANTELLI, ministro per l'interno. Non mi persuade.

DEPRETIS, relatore... come dimostrerò altre cose. Il ministro disse che la legge avrebbe potuto applicarsi non alla sola Sicilia, ma anche ad altre provincie, fra cui quella di Forlì, e noi non abbiamo nemmeno una riga che riguardi quella provincia.

Ma vi è di più, o signori. L'onorevole presidente del Consiglio ci ha dichiarato apertamente in una delle precedenti sedute, che se fosse stato sicuro che le condizioni della sicurezza pubblica, le quali si erano notevolmente migliorate, si fossero mantenute come adesso, egli non avrebbe insistito nel chiedere l'approvazione della legge. Disse di più, che se il Parlamento avesse potuto restare aperto fino a novembre, cosicchè nascendo il bisogno fosse sempre stato in suo potere di chiamarlo a votare un provvedimento, egli non avrebbe insistito su questa legge. Ma qui non si è trovato molto d'accordo coll'onorevole ministro dell'interno, il quale venne ieri a dirci candidamente: io vi tolgo ogni illusione sul miglioramento della sicurezza pubblica: il miglioramento non esiste; le condizioni sono ancora talmente gravi, che il bisogno di un provvedimento eccezionale si sente come prima.

Io pregherei i due ministri di mettersi d'accordo fra loro, perchè io porto di queste due dichiarazioni un concetto assolutamente diverso; e lo porto diverso anche per un'altra ragione: io non credo che sia lecito chiedere una legge eccezionale, che, come credo di aver dimostrato, consiste nella infrazione dello Statuto, infrazione che in nessun caso può essere giustificata; e non credo che si possa chiedere leggi simili in vista di turbamenti nelle condizioni della sicurezza pubblica solamente possibile.

Noi conosciamo tutti la massima, che le leggi si fanno per provvedere alle cose presenti e reali e non per manometterle ad ogni momento.

Un uomo, che di leggi e di Governi se ne intendeva disse: *leges in facta constituuntur, quia futura in incerto sunt*. Una teoria diversa sarebbe estremamente pericolosa.

Ma se il Governo solamente in vista di un avvenimento possibile, potesse presentarsi al Parlamento per domandare una legge eccezionale, una violazione dello Statuto, pei fatti solo possibili, dove andrebbe, o signori, l'autorità dello Statuto, dove la

sua inviolabilità? E che fede riporrebbero i popoli in queste garanzie che lo Statuto ha consacrate, se solamente per un avvenimento possibile, il Parlamento dovesse essere tanto docile ai desiderii dei ministri da violarlo come un impaccio? Ma è egli possibile di ammettere questa dottrina, è egli possibile di ammettere una così strana teoria? (Benissimo! Bravo! a sinistra)

Ma io debbo ritornare sull'insufficienza delle leggi attuali, e non posso a meno che notare come questo sia un argomento di cui si è fatto uso in tutti i tempi, è la formula consueta di tutte le leggi colle quali si sono voluti distruggere o menomare o in un modo o nell'altro, o per un motivo o per l'altro le pubbliche libertà.

Io mi limiterò a citare un solo caso ed è la fine dei considerando con cui il Governo francese sanzionava colla deportazione il colpo di Stato.

Sentite con che belle parole e con quali filantropiche considerazioni il Governo francese, in un decreto del 12 dicembre 1851, sancisce la deportazione a Caienna per ragione politica.

Dice così:

« Considérant que la législation actuelle est insuffisante (proprio le stesse parole) et qu'il est nécessaire d'y apporter des modifications tout en conciliant les devoirs de l'humanité avec les droits de la sécurité générale... »

Ebbene, dopo questo veramente umanitario (*Si ride*) preambolo, il Governo viene con tre righe a stabilire, senza tener conto della parlata massima che la legge non ha effetto retroattivo, che tutti coloro i quali avessero fatto parte di una società segreta potevano essere deportati a Caienna, mi pare, per 5 anni, anche in quel caso estentibile fino a 10.

Ecco un provvedimento adottato, non per motivi comparabili ai nostri, dietro le esplicite dichiarazioni che vi furono fatte, ma con le stesse teorie. Per conciliare gli interessi dell'umanità con quelli della sicurezza pubblica, dando alla legge effetto retroattivo, distogliendo i cittadini dai giudici naturali finisce con applicare una pena venti volte più grave di quella fissata dalla legge, e piglia un tranquillo cittadino, lo stacca dai suoi affari, dalla sua famiglia e lo porta nel ridente clima di Caienna.

Ma, si dice: le leggi attuali sono insufficienti; e si aggiunge: noi vogliamo una legge eccezionale appunto per rientrare nella legalità e rimanervi.

La legalità certamente è una magica parola; e difatti l'onorevole presidente del Consiglio, nella seduta del 30 gennaio, intervenne nel seno della Commissione e fece la seguente dichiarazione, che per non cambiarne le parole, mi permetto di leggere

alla Camera quale è scritta nei verbali della Commissione:

« Il presidente del Consiglio ha dichiarato che quando si è di fronte ad un male e devesi provvedere per rimediarsi, il peggior sistema è quello di oltrepassare la legge. Aggiunse che senza distinzione d'epoche e di Ministeri si è qualche volta rasantato molto da vicino la illegalità; affermò infine che in un Governo costituzionale bisogna stare nel rigore della legge, anche quando si battono le mani alle misure illegali.

Io sottoscrivo interamente a questa teoria, ma non so se sia disposto a sottoscrivere anche l'onorevole ministro per l'interno.

(*Segni d'assenso dell'onorevole ministro per l'interno.*)

Sì! Ma, allora mi permetta di dirgli, che se egli fosse proprio convinto della necessità di attenersi a questa teoria, a me pare che uno dei suoi primi provvedimenti doveva essere quello di fare qualche cosa per richiamare sulla via retta il prefetto di Catanzaro il quale ha dichiarato apertamente che aveva violato la legge. Ed in quest'opera del ministro dell'interno, sembrami che avrebbe dovuto associarsi il guardasigilli.

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Non solo non vi furono lagnanze, ma vi furono elogi. (*Rumori a sinistra*)

DEPRETIS, *relatore*. Allora, non vedete, onorevole ministro, che fra voi e noi c'è di mezzo un abisso?...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Noi vogliamo la vita, e voi volete la morte. (*Interruzioni rumorose*)

DI SAN DONATO. È doloroso il dovere sentire un ministro della giustizia fare l'apologia dell'arbitrio.

PRESIDENTE. Non facciamo interruzioni. Chi vuole parlare domandi la parola.

DEPRETIS, *relatore*... ad ogni modo mi rallegro che l'onorevole guardasigilli con una grande franchezza...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Come sempre.

DEPRETIS, *relatore*. Sia pure come sempre; non biasimo la franchezza, la encomio. Vuole forse che gliene faccia un biasimo? Mi sembra d'averlo biasimato abbastanza...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non me ne sono accorto.

DEPRETIS, *relatore*. Per me le interruzioni fatte dagli onorevoli ministri non mi smuovono dal mio pensiero, nè dal mio ragionamento; e, poichè il ministro guardasigilli, come anche il ministro dell'interno, poichè credo che si associ alla sua dichiarazione, ci dicono che col loro contegno si cammina sul sentiero della vita, mentre noi camminiamo su

quello della morte; io li prego di ritenere che noi non abbiamo detto agli avversari che camminano sul sentiero della morte, non pretendiamo di essere i soli che camminano su quello della vita; ma che abbiamo espresso un modesto desiderio, chiedendo che ci fosse concesso di camminare sul sentiero della legalità.

A proposito di libertà personale, io trovo qui un articolo del Codice penale, il quale dice: « Ogni ufficiale pubblico ed incaricato del Governo che eserciti un comando, o qualche atto arbitrario contro la libertà personale di un privato ed il libero esercizio dei suoi diritti, sarà punito colla pena del carcere o della multa e colla sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizi... » con quel che segue.

MINISTRO PER L'INTERNO. Quali sono questi atti arbitrari? Se viene una lagnanza, si provvede.

Citi gli atti.

DEPRETIS, *relatore*. Lo ha dichiarato il Ministero stesso che ci furono.

MINISTRO PER L'INTERNO. Quali sono questi atti?
PRESIDENTE. Non interrompano!

DEPRETIS, *relatore*. L'onorevole ministro dice che non ci sono accuse...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ci sono querele, non ci sono denunce; anzi ci sono ringraziamenti. (*Varie interruzioni a sinistra*)

DEPRETIS, *relatore*. L'onorevole guardasigilli potrebbe dire di più, potrebbe dire che tutto il paese batte le mani al prefetto di Catanzaro; ma allora come si possono conciliare le idee dell'onorevole Vigliani colle parole dell'onorevole Minghetti, il quale in seno della Commissione ha solennemente dichiarato che in un Governo costituzionale bisogna stare nel rigore della legge anche quando si battono le mani alle misure illegali? Non so quale Demostene colla sua smisurata eloquenza, non so quale Carneade coi suoi sofismi impareggiabili (*Bravo! a sinistra*), potrebbe riuscire a mettere di accordo queste diverse affermazioni. (*Bravo! bravo! a sinistra*)

Voi dite: vogliamo rimanere nella legalità.

Vi dirò più avanti, se mi basterà la lena qual è la legalità che si è osservata quasi sempre in Sicilia, se dobbiamo credere alle deposizioni fatte innanzi alla Commissione d'inchiesta, ed alle deposizioni di onorevoli personaggi chiamati in seno della vostra Commissione. Vedremo in seguito quale sia questa legalità.

L'onorevole ministro domanda prove. Le prove sono nei documenti stampati.

MINISTRO PER L'INTERNO. Non prove, fatti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1875

DEPRETIS, *relatore*. Mi basterà citare un fatto dell'onorevole ministro.

MINISTRO PER L'INTERNO. Quale?

DEPRETIS, *relatore*. Ha consentito che fosse applicata la legge prima che fosse approvata dal Parlamento. È questo forse uno stare nella legalità?

Alcuni deputati rivolti all'onorevole Depretis. Legga! legga le parole della lettera del prefetto.

DEPRETIS, *relatore*. È inutile.

Il mio ragionamento va più avanti. Quando dalla parte vostra voi tenete questo contegno riguardo ad un prefetto il quale dichiara apertamente di aver messo in pratica ed eseguita la legge prima che fosse approvata dal Parlamento, quando numerosi atti dell'inchiesta del 1867 e le dichiarazioni fatte in seno della Commissione ci provano (e del resto lo proverebbero anche le parole del presidente del Consiglio, il quale dice che si è rasentata la illegalità; e si capisce che questa è una frase temperata per dire che si è oltrepassata la legalità; e nessuno la intende in altro senso, si ha un bel dire di no), quando, ripeto, tutte queste cose ci provano che la legalità si è oltrepassata, oh! allora io faccio un'altra riflessione. Voi domandate queste misure eccezionali e il ministro dell'interno ci ha dichiarato ieri apertamente che, se venisse il caso in cui occorresse violare la legge nell'interesse della sicurezza pubblica, egli prenderebbe la cosa sopra di sé, e violerebbe la legge senza esitazione.

Ma poi c'è qualche cosa di più: quando abbiate queste leggi eccezionali, con questi vostri precedenti, con questi prefetti che, appena usciti da un alto impiego presso il Ministero, rappresentano la *fine fleur* del personale amministrativo, e paiono proprio saturi delle idee e dei sentimenti che prevalgono negli uffici ministeriali, quando questi prefetti procedono colla teoria di eseguire le leggi prima che siano approvate, quando avrete queste misure eccezionali che noi vi diamo, dove troveremo noi la garanzia che esse saranno le colonne di Ercole, e che voi starete nel limite della legalità quale vi sarà prefisso dalle leggi che avremo votate? L'avete scorpasata tante volte la legalità, e la scorpaserete anche quando abbiate a vostra disposizione questa legge. Sarà uno strumento, e nient'altro.

C'è un altro argomento che io non posso lasciare senza qualche osservazione. L'onorevole ministro dell'interno ha osservato, nella seduta di ieri, una cosa molto grave. Egli ha detto: abbiamo fatto tutto il possibile per ripristinare la sicurezza pubblica in Sicilia, abbiamo mandato colà quello che avevamo di meglio dei nostri impiegati, accresciuti di mille carabinieri la legione stanziata nell'isola,

truppe oltre il consueto, fortissime le spese per la sicurezza pubblica; non sarebbe meglio risparmiare quelle spese, o convertirle nella costruzione di strade?

Aveva espresso questo pensiero, molto prima dell'onorevole Cantelli, l'onorevole Tommasi-Crudeli, ma in un altro senso, in un senso ben diverso. Ma l'onorevole ministro, con questi concetti, ci ha rivelata una parte del suo pensiero. In sostanza, egli venne a dirci: badate, noi vogliamo perseverare nel nostro sistema di repressione, nel sistema di misure eccezionali (*Movimenti al banco dei ministri*); ma questo sistema costa troppo; vogliamo vedere di fare un'economia col mezzo di una legge rigorosa che ci farà risparmiare del danaro, insomma potremo con leggi eccezionali mantenere meglio la sicurezza pubblica, ed a più buon prezzo. (*Segni negativi del ministro dell'interno*)

Signori ministri, mi spiace di dichiararlo, ma io mi sento umiliato da queste dichiarazioni. La sicurezza dei cittadini non può mai essere una questione di danaro. Quando il Governo vede che in una provincia la quiete pubblica è turbata, ha non solo il diritto, ma il dovere di concentrare in quella provincia tutti i mezzi di cui può disporre. (*L'onorevole ministro per l'interno si alza dal suo posto ed esce dal banco dei ministri*)

L'onorevole ministro è padrone d'andarsene. (*Rumori vivissimi a sinistra*) Io continuo i ragionamenti...

MINISTRO PER L'INTERNO. Non ho detto una parola di quanto ella asserisce. (*Nuovi rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. (*Scuotendo vivamente il campanello*) Rettificherà a suo tempo, signor ministro...

Una voce a sinistra. Che rispetto!

PRESIDENTE. Facciano silenzio, nessuno ha diritto di fare osservazioni a questo punto.

DEPRETIS, *relatore*. Bisogna avere un poco di pazienza. Io non posso avere le prove di stampa di quello che ha detto ieri... (*Continuano i rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. (*Con forza*) Non facciamo interruzioni, che non potrei assolutamente tollerare.

Continui, onorevole Depretis.

DEPRETIS, *relatore*. Me ne dispiace, ma io ho afferato le parole del ministro, le ho notate, non ho la stenografia, ma ha detto questo.

Del resto, veniamo al concetto, che è questo: se noi avessimo dei mezzi rigorosi nella legge, per cui si potessero fare degli arresti in maggior numero e senza molte formalità, ed imitare, fino ad un certo punto, fatta astrazione, ben inteso, da ogni confronto, quello che ha fatto il Maniscalco, che ha

gettato nelle carceri, senza alcun procedimento, 800 individui e non dava conto a nessuno, e voi sapete tutti che la sicurezza pubblica fu migliorata.

Io sono ben lontano dal supporre il Governo italiano animato da sentimenti meno retti, ma il mio ragionamento voleva dimostrare che questa non è questione di spesa, ma di buon Governo, che per la Sicilia era necessario scegliere i migliori impiegati; che trattasi di uno stato di cose che ha bisogno di infinite cure: che non bisogna essere sottili sul prezzo del rimedio. E gli impiegati vogliono essere incoraggiati, assecondati dal Governo centrale, e se la loro condizione non è abbastanza soddisfacente bisogna renderla tale, bisogna che l'azione del Governo si faccia sentire, che ognuno veda, nessuno dubiti del suo interessamento ai bisogni delle popolazioni, perchè, lasciatemelo dire, di forza materiale ne avete fin che volete, onorevole ministro, quello che vi manca è la forza morale. (*Bene! Bravo!*)

Ma sentite quello che si dice da tutti, sentite tutti gli uomini più rispettabili, i vostri amici, e vi diranno che una delle difficoltà principali che si incontrano ad amministrare alcune provincie, per esempio della Sicilia, è che l'autorità che rappresenta il Governo si trova isolata, ha un deserto attorno a sè, non ha contatto colle popolazioni, non può prendere cognizione del loro stato morale, del modo di vedere, delle loro passioni, delle loro virtù, dei loro difetti, dei loro bisogni.

Una voce. Che cosa ne può, se nessuno va a cercarla?

DEPRETIS, *relatore.* Non credetelo, o signori...

DI CESARÒ. Perchè le autorità sono discreditate.

DEPRETIS, *relatore.* Cosa volete, io ho provato, sono stato in Sicilia poco tempo, in tempi molto burrascosi, molto difficili, in tempi in cui la forza di sicurezza pubblica non consisteva che nel prestigio del Governo. Ebbene, signori, io lo dichiaro, e l'onorevole Crispi me ne potrà far fede, perchè era con me in quei giorni fortunosi, io non ho mai avuta difficoltà nell'amministrazione. (*Si ride a destra — Interruzione del deputato Lanza*)

Io parlo col cuore e voi parlate col fegato. (*Bravo! Bene! a sinistra*)

LANZA GIOVANNI. Perchè non andate voi in Sicilia?

DEPRETIS, *relatore.* Ho provato una volta a tro-

varmi nel campo avversario, ma sarà ben difficile che mi ci tornino a vedere.

Dicevo dunque che io non credo impossibile al Governo di acquistare questa forza morale. Del resto l'onorevole ministro stesso ha trovato questo bisogno. Egli ha detto: quando il Ministero con una repressione vigorosa, col mezzo di questa legge, avrà migliorate le condizioni della sicurezza pubblica, allora le popolazioni riconoscenti verranno intorno al Governo, lo spirito pubblico si rialzerà, l'azione del Governo sarà rinvigorita dall'azione concorde dei cittadini. Egli stesso ha detto queste parole ed io non sono qui per contraddirlo, ma soggiungo che l'esperienza delle misure arbitrarie è già fatta, che colle misure eccezionali, particolarmente in alcune provincie, l'esperienza ha dimostrato che si riesce a nulla ed a peggio che nulla.

Quando mi sarà permesso di parlarvi con maggior calma vi farò sentire qual è l'opinione d'uomini rispettabilissimi, e tutti del vostro partito, signori ministri, non ne sceglierò uno di quelli che sono del partito a voi contrario; e questi uomini dicono che le misure eccezionali sono state sperimentate molte volte, e che la condizione infelice in cui si trova ancora la Sicilia, non è che il risultato di mezzo secolo di arbitrii e di leggi eccezionali. (*Benissimo! a sinistra*)

Io mi sento stanco, e se mi si permettesse di rinviare a domani...

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. No! no!

Voci. A domani!

DEPRETIS, *relatore.* Ho bisogno di un po' di calma...

PRESIDENTE. Domani al tocco seduta pubblica.

COMIN. Domando la parola per proporre una seduta domani mattina per le leggi di urgenza...

Voci diverse. No, al tocco!

PRESIDENTE. Al tocco seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sui provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza;

2° Discussione del progetto di legge per la istituzione di sezioni temporanee presso alcune Corti di cassazione.

